LETTERA CIRCOLARE

DEL SENATORE SEGRETARIO DEL REGIO DIRITTO

TRASMESSA AGLI ARCIVESCOVI E VESCOVI

NEL DI VII. GENNARO MDCCLXXX.

COL SOMMARIO CONTENENTE

GLI ORDINI E LEGGI

CITATE IN DETTA LETTERA,

IN FIRENZE L'ANNO MDCCLXXX.

PER GAETANO CAMBIAGI STAMPATORE GRANDUCALE.

CON APPROVAZIONE.

7. Gennaio 1780

Illustriss. e Reverendiss. Sig. Sig. Padr. Colend.

SUA ALTEZZA REALE, per assicurare sempre più l'osservanza di ciò, che per il bene della Religione e dello Stato viene ingiunto, e respettivamente insinuato con diverse lettere circolari scritte specialmente agli Arcivescovi, e Vescovi, mi ha comandato di ridurre loro il tutto a memoria, essendo ben convinta la R. A. S. che con il loro consueto zelo, esempio, ed insegnamenti continueranno a secondare le sue cure Sovrane sopra oggetti tanto importanti spiegati nella presente lettera circolare nel modo, e con le dichiarazioni, e aggiunte che appresso.

I.

Niente essendo di più grande e di più santo che il Sacerdozio e gli Ordini Ecclesiastici, gli Arcivescovi e Vescovi invigileranno perchè sia esattamente osservato quanto viene ingiunto.

Nella legge de' 2. Marzo 1769. §. 23. e nella circolare de' 18. detto sopra la costituzione de' patrimonj ecclesiastici.

Nell' altra del mese di novembre 1776. dove si ricorda di non ammettere titoli o privilegi riprovati dalle canoniche costituzioni.

In quella de' 15. Gennaro 1778., nella quale si prescrive di non promuovere agli Ordini Sacri, se non quelli che diano riscontri indubitati di una vera vocazione; e ne' quali concorrino i requisiti necessarj per rendersi utili al servizio della Chiesa, e del popolo, sia con l'esempio, sia con la dottrina tanto necessaria ne' Ministri dell' Altare, i quali essendo per Istituto tenuti ad istruire il popolo, e condurlo nella via della salute, troppo importa che si rendino capaci di bene adempire a sì nobile funzione.

II.

Per l' istesso fine di rendere sempre più rispettabile il Sacerdozio agli occhi del popolo, e utile alla Chiesa, e allo Stato, gli Arcivescovi, e Vescovi prima d' ordinare alcuno a patrimonio, faranno opera diligente per assicurarsi delle qualità e circostanze economiche del postulante e della sua famiglia, se vi concorrono l' utilità e la necessità della Chiesa, e se fatto Sacerdote, possa ridursi ad andare altrove mendicando la Messa.

 III.

III.

Poichè i Parochi, come quelli che sono impiegati con le loro spirituali incumbenze a condurre i popoli alla pratica delle virtù, e ispirar loro buoni costumi, formano la parte del Clero più interessante, S. A. R. conosciuta la prudenza, giustizia, e integrità degli Arcivescovi, e Vescovi, confida, che si faranno sempre un dovere d'invigilare alla necessaria e decente sussistenza de' medesimi Parochi;

1. Con procurare che siano provveduti di sufficiente congrua coerentemente alle circolari de' 21. aprile 1773, e de' 15. gennaro 1778.
2. Con rimetter loro quando occorra, la celebrazione, e la limosina delle Messe e degli obblighi che avanzano nell'altre Chiese a norma delle circolari degli 8. agosto 1775., e novembre 1776., o che sono a peso de' patrimonj pubblici o privati a forma della citata circolare de' 15. Gennaro 1778.
3. Con liberare i Parochi più poveri del pagamento delle decime, e cattedratici.
4. Con assegnar loro qualche pensione, ed invigilare nello stesso tempo, che non ne siano aggravati, secondo il disposto nell' Istruzione del mese di Luglio 1776., e con eseguire puntualmente quanto a favore di essi è stato prescritto in detta Istruzione consecutivamente al Breve Pontificio de' 6. ottobre 1775.
5. Con proporre a favore delle Parrocchie più povere l' unione de' benefizj semplici, o curati, e la traslazione degli obblighi annessi ai medesimi a tenore della mentovata circolare de' 15. gennaro 1778.
6. Finalmente con esser attenti, che per tutte le Chiese Parrocchiali, comprese ancora quelle di Padronato de' Regolari, e di qualunque altro Padronato ecclesiastico, si faccia il concorso avanti l'Ordinario a forma delle costituzioni ecclesiastiche.

IV.

E poichè interessa il miglior servizio della Chiesa, e del popolo, che i Parochi nell'esercizio del loro impiego dipendino dai respettivi Ordinarj, gli Arcivescovi e Vescovi avranno tutta l'attenzione all' esatta osservanza di quanto vien disposto nella circolare de' 20. Agosto 1779. circa il provvedere le Cure staccate da' Monasteri, e prima amministrate da' Religiosi, di Paroco Sacerdote secolare, ed inamovibile.

V.

V.

Non lasceranno altresì di prendere con la loro saviezza tutti quei provvedimenti, che crederanno i più conducenti per il miglior regolamento delle Parrocchie, ed i più efficaci per facilitare l'amministrazione dei Sacramenti, e l'assistenza spirituale al popolo, smembrando, ove il bisogno lo richieda, previe le solite partecipazioni, ed aggregando ad altre Chiese più comode le famiglie che vi sono sottoposte, con separare ancora, quando fosse necessario, quelle che dimorano in campagna, dalle Cure della Città.

VI.

Essendo a cuore della R. A. S., che le Parrocchie del Granducato siano amministrate da persone di sperimentata e conosciuta condotta, avranno gli Arcivescovi, e Vescovi in vista ciò che si dispone dagli Ordini veglianti e nella circolare del marzo 1777. sopra l'esclusione de' forestieri dall'esercizio della cura d'anime senza la precedente grazia Sovrana, non meno che dell'altra de' 3. marzo 1774. sopra la non ammissione agli impieghi ecclesiastici, e di pubblica educazione, degli individui di quelli Istituti Religiosi, che ne sono stati allontanati.

VII.

E perchè i Parochi, ed altri Ecclesiastici non siano distratti dell'adempimento de' doveri del loro impiego, nè si disastrino inutilmente in liti per causa talvolta di prerogative insignificanti, e di precedenze, e di altre frivole ed inconcludenti pretensioni, con spendervi molte volte capricciosamente il denaro, che dovrebbero impiegare in benefizio de' poveri, gli Arcivescovi e Vescovi daranno la mano per estinguere le animosità, e li scandali, non convenendo specialmente a' Pastori, il dimostrare sentimenti lontani da quella pace, e edificazione, che debbono ispiare al gregge loro confidato.

VIII.

Avranno gli Arcivescovi e Vescovi l'occhio, perchè i Parochi risegghino alle loro Cure; E prescriveranno ai medesimi di non abbandonarle neppure per l'oggetto di concorrere ad altre Chiese per Congreghe, Uffizj, e Feste, quando ciò fosse in giorno festivo, e la loro assenza facesse mancare nella propria Chiesa la Messa per il Popolo, ed ogni altro esercizio solito di Religione

o quan-

o quando avessero nel loro Popolo qualche ammalato, che potesse ricercare la loro spirituale assistenza.

Avranno altresì ogni maggior attenzione, perchè i Parochi soddisfacciano costantemente ad uno dei principali loro doveri, qual' è di illuminare il Popolo alla lor cura commesso, con spiegarli il Vangelo, insegnarli la Dottrina Cristiana, ed esortarlo alla pietà, ed alla giustizia; E qualora mancassero, o alla residenza, o ad ogni altro degli obblighi del loro impiego, con disubbidire ancora al loro Superiore, lo parteciperanno al Governo, sicuri d' avere tutta l' assistenza.

IX.

Avendo S. A R. fatto compilare alcune istruzioni a forma di Catechismo con l' approvazione, e correzione d' uno de' più dotti Prelati, gli Arcivescovi e Vescovi sono esortati ad insinuare ai Parochi di valersene per istruzione del popolo.

X.

Siano attenti, che i Parochi non si avvilischino a cercare impropriamente la loro sussistenza con l' avidità d' esigere i loro diritti anche da' miserabili, verso de' quali il loro ministero dovrebbe impegnarli a maggiori riguardi.

XI.

Per impedire l' abuso delle Coadiutorie, e delle Renunzie in favore di persone certe, che senza valutare l' economia dello Stato, si risolvano per l' ordinario in un mercimonio di benefizj condannato e riprovato da' Canoni e da' Concilj, qualora non vi concorra l'assoluta necessità, ed il miglior servizio della Chiesa, gli Arcivescovi e Vescovi avranno presente ciò che si prescrive nelle circolari de' 26. ottobre 1765. e ottobre 1777. per invigilare alla loro puntuale osservanza.

XII.

Essendo altresì troppo giusto e conveniente, che non i soli Parochi ma ancora qualunque altro Ministro dell' Altare riceva dal medesimo la decente sussistenza, S. A. R. ha luogo di sperare che gli Arcivescovi e Vescovi si faranno uno special dovere di uniformarsi alle Sovrane sue piissime intenzioni manifestate con le riferite circolari degli 8. agosto 1775. e 15. gennaro 1778. con procedere all' unione de' piccoli Benefizj mediante la reduzione degli obblighi, procurando le necessarie facoltà, e coll' aumento

della

della congrua per l' ordinazione, e con l' aumento dell' elemosina delle messe manuali, ciò che di più produrrà la diminuzione degli ecclesiastici inutili, e che con disdoro del sacro loro carattere son condannati a procacciarsi l'alimento con mezzi qualche volta indecenti all' ordine ecclesiastico, che è il primo e il più rispettabile dello Stato.

XIII.

Con l' istesso oggetto, procureranno che sia provveduto alla sussistenza di quelli Ecclesiastici, che si riducono in stato d' impotenza per malattie o per altre ragioni, affine di liberarli dal rossore di questuare, o di languire, e finire i loro giorni nelli Spedali stabiliti per chi non ha modo di sussistere, e non per quelle persone, alle quali è stato destinato un patrimonio per vivere.

XIV.

Per assicurare sempre più, che gli Ecclesiastici vivano come conviene al loro carattere, e per prevenire la rilassatezza de' costumi, conseguenza necessaria della rilassatezza della disciplina, sarà cura speciale degli Arcivescovi e Vescovi d' allontanarli da qualunque pericolo di deviare dal santo loro Istituto, ed in conseguenza da qualunque inutile dissipazione, e dal frequentar luoghi e ridotti indecenti.

Per raffrenare quelli Ecclesiastici, che conducessero una vita contraria al loro stato, oltre gli avvertimenti, le correzioni, le penitenze, e tutti gli altri mezzi dei quali è in facoltà degli Ordinari di far uso, qualora questi in qualche possibil caso non siano bastanti, devono gli Arcivescovi e Vescovi esser sicuri dell' assistenza del braccio secolare, ogni qual volta da essi sia domandato.

In conseguenza di ciò, se mai non usassero in questa parte di tutta la loro vigilanza, e di tutto il loro zelo, essi soli sarebbero debitori a Dio, ed al Sovrano degli scandali, che succedessero; e dalla loro indolenza seguirebbe, se il Sovrano, a cui è confidato il provvedere alla pubblica tranquillità si vedrà costretto a prender direttamente contro gli ecclesiastici non degni per i loro delitti di questo carattere, quei giusti ed efficaci ripari, che sarebbero di tanto minor decoro dell' Ordine Ecclesiastico.

XV.

Per contribuire all' esatta esecuzione di quanto sopra è stato ricordato, S. A. R. ordina la puntuale osservanza di ciò che si prescrive nella circolare del mese di ottobre 1777. sopra le Dispense, che sciolgono gli impedimenti canonici, e che non di rado sono state finora la sorgente di molti abusi.

XVI.

Non minore attenzione richiedano i Monasteri di Monache. Questi sono depositi di Vergini dedicate al Signore, perciò gli Arcivescovi e Vescovi faranno cosa grata a S. A. R. e degna di loro, se opereranno con ogni studio, perchè vi regni la pace, e la tranquillità monastica, al qual effetto nella destinazione dei confessori e predicatori preferiranno gli Ecclesiastici secolari di conosciuta probità ai regolari, e faranno i passi che saranno necessarj per restituire alla loro giurisdizione ordinaria quelli che si fossero sottratti, invigilando frattanto alla condotta di quelli che li dirigano, come si dispone nelle circolari degli 11. luglio 1775. e 14. dicembre 1776. moderando altresì qualora fossero eccedenti, le tasse degli emolumenti per le vestizioni, professioni, e consacrazioni di Monache, e provvedendo a quanto esigesse il bene del monastero, e la conservazione, o la restaurazione nel medesimo del suo istituto; con procurare di più di concerto con le Monache e con li Operai, di ridurre a vita comune quei Monasteri, ne' quali però per la parte dell'economico non s' incontrasse difficoltà, giacchè tal mutazione contribuirebbe assai alla regolare osservanza, ed alla vita più tranquilla delle Monache, come è stato insinuato con la circolare de' 4. Dicembre 1779.; E fermo sempre stante l' ordine de' 3. luglio 1766. che gli Operai de' Monasteri siano independenti dagli Ordinarj e Superiori Ecclesiastici nell' amministrazione dei beni.

XVII.

Per l' istesso oggetto gli Arcivescovi, e Vescovi si faranno autorizzare ad accordare alle occorrenze il passaggio di qualche Religiosa da un Monastero all' altro, quando lo richiegga il bisogno, o l' esigessero particolari circostanze del caso, e nel modo spiegato nella circolare de' 13. Novembre 1779. nella quale si esortano gli Arcivescovi e Vescovi ad implorare da Sua Santità altre facoltà a seconda delle brame di S. A. R. dirette al bene spirituale e temporale de' suoi popoli.

XVIII.

XVIII.

Confida inoltre la R. A. S. che quei Conservatorj, nei quali coll' autorità degli Ordinarj è stata introdotta la clausura ed i voti, saranno dagli stessi Ordinarj restituiti al primitivo loro istituto, o ne procureranno a tal effetto le facoltà necessarie, acciò possano servire d'asilo a quelle persone che non possono vivere la vita del mondo, nè quella del chiostro, come vien spiegato nella riferita circolare degli 11. luglio 1775.

XIX.

Avendo S. A. R. con la circolare de' 3. dicembre 1776. aboliti ne' suoi Stati i Romiti, deviati dall' antico loro istituto, ed altri validi mendicanti, che sotto l'abito di qualche Ordine regolare vivevano fuori di clausura, ed infestavano la campagna con l'eccessive questue, senza recare verun utile nè alla Religione, nè allo Stato, S. A. R. è persuasa che gli Arcivescovi e Vescovi avranno la consueta attenzione, perchè sia eseguito il regolamento prescritto in detta circolare, perciò che dependa da loro.

XX.

L'amministrazione della giustizia essendo una parte bene importante della pubblica potestà, e premendo a S. A. R. per il bene de' suoi popoli, che non siano frapposti ostacoli, e che abbia sempre liberamente ed imparzialmente il suo corso, gli Arcivescovi e Vescovi si presteranno in tutte le occorrenze a tutto ciò che può esser necessario su questo punto. Ingiungeranno perciò a' Parochi, e ad altri da essi dependenti l'osservanza del Regolamento del primo ottobre 1771. sopra le merci di contrabbando, e robe furtive ricettate in luoghi sacri; e l'osservanza della circolare de' 6. settembre 1777. sopra le visite e recognizioni giudiciarie de' cadaveri.

XXI.

Essendo l'intenzione di S. A. R. di stabilire un' eguaglianza di giustizia tanto per i secolari che per gli ecclesiastici, non può abbastanza raccomandare l'osservanza delle circolari de' 10. gennaro e degli 11. luglio 1778., e de' 18. settembre 1779. sopra la delegazione delle cause criminali degli ecclesiastici a' Tribunali Regj; ben inteso che questi non si mescolino nella cognizione de' delitti puramente ecclesiastici, e di mera contravvenzione alla disciplina ecclesiastica, e che si osservi puntualmente quan-

to è stato dichiarato con la circolare de' 12. novembre 1779. affine che gli Ordinarj possino continuare ad invigilare al costume ed alla condotta degli ecclesiastici; Ed in tutte le occorrenze, le Curie Ecclesiastiche saranno attente a prevalersi soltanto delle carceri, e della forza armata de' Tribunali laici, implorando, ove il bisogno lo richieda, l'assistenza del braccio secolare.

XXII.

Invigileranno ancora gli Arcivescovi e Vescovi, perchè i sudditi di S. A. R. nelle cause che di loro natura sono di cognizione ecclesiastica, non siano tirati a litigare fuori di Stato; giacchè anco da chi si credesse aggravato dall' istessa Nunziatura, si accorda in Toscana l'esecuzione de' Brevi di Roma diretti ad un Giudice sinodale dello Stato, che col voto d' uno o più Assessori da concordarsi dalle parti, riconosca della giustizia, o ingiustizia delle sue sentenze o decreti.

XXIII.

Con l' istesso fine d'assicurare la giustizia pubblica e privata, e d'impedire ogni abuso nelle materie meramente temporali, e riparare alli scandali, che potessero derivarne, è mente di S. A. R. che sia esattamente osservato quanto si contiene nelle circolari de' 21. agosto 1772. e 20. marzo 1777. concernenti la non pubblicazione della Bolla *in Coena Domini*, nell' altra de' 10. gennaro 1778. sopra le censure, come pure in quella de' 28. Maggio che proibisce i monitorj senza il preventivo Regio *Exequatur*, e nell' altra dell' istesso mese, che riguarda i trasgressori del precetto pasquale.

XXIV.

Fra' principali doveri degli Arcivescovi e Vescovi è quello ancora di vegliare, che non s' introducano abusi nella disciplina ecclesiastica, e di procurare l' abolizione di quelli, che si fossero introdotti con una devozione maldiretta, la quale può produrre effetti egualmente funesti che l' indevozione istessa. Perciò la R. A. S. confida, che i medesimi Prelati non tralasceranno di profittare d'ogni riscontro per istruire il popolo, e farli conoscere qual sia la vera preghiera e penitenza accetta a Dio, secondo lo spirito della Chiesa, onde s' astenga ciascuno da ogni genere di spettacolo, dalle pubbliche flagellazioni, dalle comparse notturne,

che

che ad altro non servono che a radicare i pregiudizj, e a moltiplicare gli scandali, ed il disordine, uniformandosi in questa parte a ciò che è stato manifestato loro con le circolari de' 28. maggio 1773. e 21. giugno 1777. siccome per l'istesso oggetto provvederanno all'abusiva frequenza delle feste in campagna, che distraggono il popolo dal lavoro, e servono d'incentivo ad una soverchia dissipazione tanto nociva all'industria, da cui dipendono principalmente il bene essere, e la felicità de' popoli, dalla quale S. A. R. misura unicamente la propria; E di più saranno attenti all'osservanza dell'ordine de' 2. ottobre 1749. relativo al Motuproprio de' 18. settembre di detto anno, col quale si ordina l'esecuzione del Breve del Sommo Pontefice Benedetto XIV. de' 19. luglio dell'istesso anno sopra la soppressione di alcuni giorni festivi con l'obbligo però della Messa; faranno inoltre invigilare specialmente da' Parochi, perchè sia osservata la legge de' 10. ottobre 1748. circa i funerali, e l'altra de' 2. Gennaro 1777. circa l'esposizione de' cadaveri, dalla qual legge però gli Arcivescovi e Vescovi saranno esenti a forma dell'ordine particolare de' 13. agosto 1778., mediante il quale fu disposto, che i loro cadaveri, piuttosto che in Chiesa, siano esposti nel proprio Palazzo Vescovile in una sala decentemente ornata a piacimento de' parenti.

XXV.

Con l'istesso scopo d'impedire i disordini e di provvedere all'interesse delle famiglie, che molte volte per una malintesa pietà disastrano notabilmente il loro patrimonio, gli Arcivescovi e Vescovi seconderanno le intenzioni di S. A. R. palesate con la circolare de' 6. agosto 1773. dove vien proibito ai Corpi e Compagnie d'intraprender pellegrinaggi a santuari fuori di Stato senza la preventiva licenza di S. A. R.

XXVI.

Avranno gli Arcivescovi e Vescovi tutta l'attenzione, perchè i sacri Oratori siano occupati soltanto a predicare la parola di Dio con esaltare la virtù e inveire contro il vizio; e con astenersi dal sparger massime, che talvolta risentano più la superstizione, che la soda religione. Siccome avranno la maggior vigilanza perchè sia puntualmente eseguito il rescritto di S. A. R. de' 22. Ottobre 1776. relativo al buon ordine da osservarsi in

occasione delle sacre missioni, e quanto vien dichiarato nella lettera de' 22. Ottobre 1778. riguardo agli esercizj spirituali, per i quali si rende necessaria la precedente licenza del Tribunale Regio, quale obbligo non s' intenda nelle occasioni, nelle quali per altro oggetto è adunato il popolo, come in occasione di triduo, o di novena, o quando l' Arcivescovo, o Vescovo stesso in occasione di visita voglia istruire da se stesso il popolo.

XXVII.

Come gli Arcivescovi e Vescovi devono avere un cuore di padre per i poveri, riguardando la loro miseria come propria, perciò oltre al continuare a soccorrerli a misura delle loro forze, invigileranno con particolare attenzione sopra quest' oggetto, che tanto interessa le cure Sovrane; E come essi sono a portata di scendere ne' più minuti bisogni, non mancheranno di farli presenti al Governo, per procurarne il soccorso.

XXVIII.

Con l' istesso scopo di porgere ajuto ai poveri, gli Arcivescovi e Vescovi continueranno a secondare ed avvalorare le istanze che S. A. R. in qualche caso speciale, e per giusti motivi fosse obbligato di fare al Santo Padre per la soppressione di alcuna di qualche Comunità Religiosa, che realmente non potesse sussistere per mancanza del numero d' individui necessario per sostenere la regola dell' osservanza, con erogare le rendite [quando le circostanze non esigessero d' assegnarle ad altro Convento dell' istesso Ordine, o impiegarle in sollievo di Sacerdoti secolari, e di Parochi poveri] in benefizio d' istituti di pietà pubblica, e particolarmente per l' assistenza degl' infermi, per le scuole, e per l' educazione della povera gente, la di cui istruzione nei doveri della religione, e nel lavoro è di tanta importanza, essendo bene informati li stessi Prelati delle continue cure di S. A. R. per questi ed altri simili stabilimenti, quali si è fatto un principio costante di ricolmare di privilegj, e di beneficenze, anco a carico del suo Erario; nel che si è distinta ancora la Sua Real Consorte con largità, e con la sua Regia Protezione, nella quale si è degnata prender specialmente alcuni Conservatori destinati all' educazione delle fanciulle, come fu partecipato con lettera della Segreteria di Stato de' 12. Giugno 1779.

XXIX.

XXIX.

Nella scelta fra i concorrenti alle Chiese curate, dignità, ed altri benefizj di Regia nomina, facendo S. A. R. gran fondamento sull' informazioni degl' Arcivescovi e Vescovi circa l' idoneità, e meriti di ciascuno de' postulanti, la medesima R. A. S. non può abbastanza raccomandar loro la più scrupolosa ed imparziale esattezza nel rilevare le qualità e requisiti di ciascuno de' concorrenti a' benefizj, e specialmente a Chiese curate, per aver la consolazione di confidarle a soggetti meritevoli.

XXX.

Persuasa la R. A. S., che gli Arcivescovi e Vescovi non lasceranno di dimostrare in ogni occasione il loro zelo per contribuire ad ogni oggetto di pubblica utilità, affine di secondare le paterne premure di S. A. R., la quale non ha lasciato, e non lascerà di dar loro pegni sicuri della sua munificenza, rammenta loro l' osservanza del regolamento de' 14. novembre 1752. sopra i matrimonj de' militari, e del motuproprio de' 22. dicembre 1774. concernente il regolamento per le Truppe e Corpi delle Guardie di S. A. R. per le guarnigioni di Firenze, Pisa, e Portoferrajo, degli ordini del dì 14. dicembre 1764., e de' 20. novembre 1778. sopra le questue, della circolare del dì 8. gennaro 1778. sopra la destinazione delle rendite ed obblighi pe' Luoghi pii interessanti la pubblica pietà; dell' ordine del gennaro 1779. di valersi per cancelliere delle Curie Vescovili di persone secolari, e legittimamente autorizzate al notariato, e dell' ordine, che le persone incaricate delle incumbenze di Promotor delle Curie Ecclesiastiche non assumino il titolo di Promotor Fiscale, non appartenendo il Fisco se non a chi compete la Sovranità, siccome di tutti gli altri ordini passati, che non fossero stati sopra individuati, e che non fossero contrari ai presenti, e di tutti gli ordini che in avvenire le circostanze di mano in mano esigeranno per il miglior servizio di S. A. R. e quello del popolo, che mai non vanno disgiunti da quello di Dio.

XXXI.

Finalmente, siccome i Principi secolari si pregiano di essere sottomessi al Ministero spirituale in ciò che riguarda lo spirituale, e i Ministri della Chiesa devono reciprocamente sottomettersi alla potestà de' Sovrani in ciò che riguarda il temporale: S. A. R. renderà

agli

agli Arcivescovi e Vescovi la giustizia di credere, che sono convinti di tal principio capitale di Religione insegnato dal Datore di Essa; Ed in conseguenza, siccome la medesima R. A. S. si è fatta un principio costante di dimostrare in ogni riscontro la più filiale venerazione, e la più fedele sommissione, ed obbedienza ai Ministri del Santuario nelle cose pertinenti allo spirituale, così è persuasa, che gli Arcivescovi e Vescovi nelle cose temporali non cesseranno mai di stringere sempre più, e con gl' insegnamenti, e con l' esempio i legami del loro amore, della loro fedeltà, e della loro obbedienza, che uniscono i Sudditi al loro Sovrano, rivestito di più della qualità di Protettore della Chiesa.

Ho l' onore di far presente quanto sopra a VS. Illustrissima per ordine di S. A. R. partecipatomi con lettera della Segreteria di Stato de' 21. dicembre ultimo. E pregandola di darmi riscontro d'aver ricevuta la presente, con il più distinto rispetto mi pregio confermarmi.

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Firenze dalla Segreterìa del Regio Diritto 7. Gennaio 1780.

Devotiss. Obbligatiss. Serv.
Stefano Bertolini.

XV

SOMMARIO

CONTENENTE GLI ORDINI E LEGGI

CITATE

NELLA PRECEDENTE LETTERA CIRCOLARE

DEL DI 7. GENNARO 1780.

SI noti che le Lettere della Segreterìa del Regio Diritto, nelle quali manca la firma, prima del 7. Marzo 1778. furono soscritte di pugno del fu Senatore Cavaliere Giulio Rucellai Segretario del Regio Diritto, e dopo detto tempo, sono state soscritte di pugno del Senatore Cavaliere Stefano Bertolini attuale Segretario del Regio Diritto.

F R A N C E S C O

Per la Grazia di Dio Imperatore de' Romani sempre Augusto, Re di Germania, e di Gerusalemme, Duca di Lorena, e di Bar, Gran Duca di Toscana &c. &c. &c.

VOlendo Noi stabilire una regola generale per le pompe de' Funerali, e Bruni, che ben spesso sono un occasione d'inutili dispendj a' Nostri Sudditi.

I. Comandiamo, che sia proibito ad ogni e qualunque persona d' esporre sotto qualsivoglia pretesto e titolo i Cadaveri nelle proprie Case; di parare le Chiese di rasce; d' erigervi Catafalchi, o altre Macchine Funerarie.

II. E che a' soli Nobili, e Cittadini sia permesso di fare il Funerale, ed i Bruni, però nell' infrascritta forma, cioè; Che s'espongano in Chiesa la mattina fino al mezzo giorno sopra una Coltre distesa in terra.

III. I Nobili con dodici lumi al più attorno di cera bianca, sei all' Altar maggiore, due agli altri, e quattro alle Cappelle Gentilizie.

IV. I Cittadini con sei lumi pur di cera bianca, e quattro all'Altar maggiore, e due a quelli delle Cappelle Familiari, qualora ve le abbiano.

V. Accordiamo a' Nobili d' ornare le Porte delle Chiese, l' Altar maggiore, e delle Cappelle Familiari, qualora ve le abbiano, e di mettere lo Stemma Gentilizio sopra l' Altare, o sopra il Feretro.

VI. A' Cavalieri del Nostro Militare Ordine di S. Stefano, la solita Associazione dei Confratri.

VII. Ed agli Ufiziali delle Nostre Milizie gli onori Militari, qualora siano loro dovuti a forma dell' Ordinanze Militari.

VIII. Tutti gli altri, che non sono nè Nobili, nè Cittadini, ai

A quali

quali vengono proibiti ogni sorte di Funerale, e di Bruno, debbano fare associare i loro Cadaveri dalla Casa alla Chiesa per le Città e Luoghi murati all' un' ora di notte con sole quattro Torce a vento; per la Campagna, dopo il mezzo giorno.

IX. I Bruni, rispetto a quelli, a' quali sono permessi per questa Nostra Constituzione, siano ristretti a' soli primi quattro gradi di Parentela, da contarsi secondo il Gius Civile.

X. Il Marito, e la Moglie, il Patrigno, la Matrigna, ed i Figliastri per quello che riguarda il Bruno, si abbiano come di primo Grado.

XI. Per gli Affini, si consideri il Grado di Cognazione, che costituisce l' Affinità.

XII. Il Bruno di primo grado non duri più di sei mesi; per tre dei quali gli uomini vestiranno d' abito nero di lana senza bottoni; scarpe scamosciate, velo lungo al cappello, con la spada, e fibbie d' acciajo brunite.

XIII. Ed ai soli Nobili siano permesse le Plorose sopra i Paramani.

XIV. Le Donne pure vestiranno d' Abiti neri di lana, o di seta, coperti di velo nero, senza trine, e senza gioie.

XV. Per gli altri tre mesi facciano Bruno gli abiti di seta neri, con l' uso per le Donne delle cambraie, e veli bianchi, beatiglie, acciai, e simili ornamenti, che non sieno nel genere delle gioie.

XVI. E questo costituisca il Bruno di secondo grado, che durerà soli tre mesi.

XVII. Pel terzo grado, faccia Bruno qualunque abito nero, o di altro colore guarnito di nero.

XVIII. E per le Dame anco il drappo di seta con opera o tessuta, o di ricamo nero; e duri un solo mese.

XIX. Pel quarto grado sia in libertà di portarsi, o non portarsi il Bruno, purchè sia leggiero, e che non duri più che otto giorni.

XX. Gli Eredi universali, ancorchè non siano dentro i quattro gradi considerati, possano portare il Bruno del primo grado per un mese.

XXI. In tutti li diversi gradi di Bruno proibischiamo ad ogni persona

ſona di qualunque grado, o condizione ſi ſia ſotto qualſivoglia preteſto, e titolo d' abbrunare la Famiglia, o ſia a Livrea, o ſenza.

XXII. E gli Equipaggi, nè con raſce, veli, naſtri neri, e nè pure con pittura, o vernice nera, o con qualunque altro ſegno riferibile a Bruno.

XXIII. Generalmente non dovrà portarſi Bruno per veruno, benchè ſia ne' quattro gradi conſiderati, ſe muoja prima de' diciotto anni, eccettuando le Donne, che foſſero già collocate in Matrimonio, ed i Maſchi, che foſſero maritati.

XXIV. Tutti quelli che hanno l' onore di ſervire nelle Noſtre Truppe ſoddisfacciano a qualſivoglia Bruno col portare un velo legato al Braccio manco ſopra il Noſtro Uniforme pel tempo preſcritto in ciaſcun grado.

XXV. Dichiariamo, che con la preſente Coſtituzione abbiamo inteſo ſolamente di moderare la ſpeſa ſoverchia; onde ſarà in libertà di ciaſcuno di fare, o non fare il Funerale, ed il Bruno permeſſo, volendo ſolo, che reſti proibito il far di più di quello, che è preſcritto, e non già il meno.

XXVI. Pel qual' effetto Comandiamo, che veruno di qualunque ſtato, o condizione, ſotto qualſivoglia preteſto di Legge, e Conſuetudine, non ardiſca di pretendere, che i Funerali debbano eſſere proporzionati allo ſtato, o facultà del Defunto, volendo, che ſia nell' arbitrio di chiunque di fare quel Funerale, che più gli parrà; purchè non ecceda quello, che vien preſcritto da queſta Noſtra Legge, e che quelli, li quali ſono in poſſeſſo di parteciparne, debbano ritirare la quota delle Cere, che realmente ſono ſervite pel Funerale, e non altro, ſenza aver riguardo nè alla condizione, nè alle facultà del Defunto, o dell' Erede.

XXVII. Siccome Vogliamo, che tutti quelli, a' quali per la loro condizione è proibito di fare i Funerali, ed i Bruni, abbiano l' arbitrio di farſi ſeppellire come ſi ſeppelliſcono i Poveri, benchè ſieno facultoſi, e che non poſſono convenirſi per verun titolo a pagare una ſomma proporzionata alle loro facultà, come è a Noſtra notizia eſſerſi qualche volta preteſo, e ſoſtenuto in Giudizio col preteſto di alcune Diſpoſizioni, ed antiche Con-

ſuetudini, le quali non Vogliamo, che in avvenire ſi attendano in tutto ciò, che ſieno contrarie a queſta Noſtra Coſtituzione.

XXVIII. Chiunque oſerà traſgredirla, ſia punito con la pena di cinquanta ſcudi fino a cinquecento, da determinarſi dal Giudice ſecondo le particolari circoſtanze, che ſpettar dee per la metà al noſtro Regio Fiſco, e l'altra metà all'Accuſatore paleſe, o ſegreto.

XXIX. Cognitore di queſte Cauſe ſiano, in Firenze il Tribunale degli Otto, e fuori i Giuſdicenti de' Luoghi, dove ſeguirà la traſgreſſione, che dovranno ſpedirſi con le partecipazioni ſolite praticarſi.

XXX. Riſerbandoci l'arbitrio di punire con tutto il rigore chiunque direttamente, o indirettamente ardiſca d'eludere la preſente Coſtituzione per tirare ſotto qualunque preteſto un maggior profitto di quello, che abbiamo ſtabilito, come quelli, che in qualſivoglia Tribunale ne riceveranno l'iſtanze; non meno che gli Eſecutori.

Dat. in Reggenza li 10. Ottobre 1748.

IL PRINCIPE DI CRAON.

GIO. ANT. TORNAQUINCI.

ROBERTO PANDOLFINI.

VENERABILIBVS FRATRIBVS ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS ETRVRIAE.

BENEDICTVS PP. XIV.

Venerabiles Fratres salutem. & Apostolicam benedictionem.

CUm, sicut quaedam sunt, ut inquit Sanctus Leo Magnus praedecessor noster, quae nulla possunt ratione convelli, ita multa sint, quae aut pro consideratione aetatum, aut pro necessitate rerum oporteat temperari, illa semper conditione servata, ut in his, quae dubia fuerint, aut obscura, id noverimus sequendum, quod nec praeceptis Evangelicis contrarium, nec Decretis Sanctorum Patrum inveniatur adversum. Eapropter Apostolica haec Sancta Sedes pro paterna erga universos Christifideles benignitate, quod integre sibi fuit, consuevit supremam suam in iis auctoritatem interponere, quae caeteroquin ad maius Divini cultus incrementum praescripta, aut per frigescentem in nonnullorum cordibus charitatem ad otium, luxuriamque convertuntur, aut ob rerum ad vitam traducendam necessarium inopiam non sine conscientiae angore contemnuntur. Cum itaque, sicut Charissimus in Christo filius noster FRANCISCUS ROMANORVM REX IN IMPERATOREM ELECTVS, ETRVRIAE SIBI SVBIECTAE ETIAM MAGNVS DVX per suam nobis datam Epistolam id a nobis studiosissime efflagitaverit, ut Subditorum Etruriae praedictae sibi subiectae calamitatibus sublevandis, qui in sudore vultus sui panem comedunt, Sanctorumque Dierum cultui, & Religioni amplificandae eorumdem Festorum Dierum numerum imminuere dignaremur. A quamplurimis porro Fraternitatibus vestris supplices in idem argumentum literas accepimus, quibus plurima incommoda ex Dierum Festorum frequentia in vestras respective Civitates, & Dioeceses invehi lamentabamini, ac de iis imminuendis accurate differentes eamdem rationem arbitrabamini esse ineundam. Id propterea eiusdem FRANCISCI IMPERATORIS, ET MAGNI DVCIS aequissimae voluntati, nec

non

non piis Fraternitatum vestrarum votis hac in re quantum cum Domino possumus obsecuti, Festorum Dierum grandiorem numerum ad modum revocandum existimavimus, Fraternitatibus itaque vestris fratres Archiepiscopi, & Episcopi Etruriae per praesentes committimus, & mandamus, ut unusquisque vestrum in suis respective Civitatibus, & Dioecesibus hanc de Festis Diebus legem auctoritate nostra Apostolica edicat, nempe *Paschatis Resurrectionis, & Pentecostes, aliisque per annum Dominicis, nec non Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Circumcisionis, Epiphaniae, Ascensionis, Corporis Christi, ac Purificationis, Annunciationis, Assumptionis, Nativitatis, & Conceptionis B. M. Virginis Immaculatae, SS. Apostolorum Petri, & Pauli, & Omnium Sanctorum Festivis Diebus, ac Festo Die cuiusvis praecipui quarumcumque Civitatum, vel locorum Dioecesum praefatarum Patroni pro veteri Ecclesiae Catholicae Instituto sacris, non tantum astare Christifideles* vestrarum respective Civitatum, & Dioecesum *teneantur, sed etiam a servilibus operibus se abstinere debeant*. In reliquis vero Festis, sive per hanc Sanctam Sedem praeceptis, sive per Synodales quarumcumque Dioecesum huiusmodi constitutiones, sive quacumque alia de causa, etiam ex causa voti per Christifideles Civitatum, & Dioecesum respective vestrarum, eorumque maiores facti, quod quoad hanc partem etiam auctoritate Apostolica per vos commutari volumus praescriptis, *audita tamen Missa*, laboriosis suarum artium exercitationibus, servilibusque operibus sine ullo conscientiae scrupulo vacare possint. Non obstantibus Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, nec non Civitatum, & Dioecesum praedictarum etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & Consuetudinibus, Privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibu-

sum-

ſcumque. Volumus autem, quod earumdem praeſentium literarum tranſumtis, ſeu exemplis etiam impreſſis manu alicuius Notarii publici ſubſcriptis, & ſigillo perſonae in Eccleſiaſtica Dignitate conſtitutae munitis, eadem prorſus fides tam in Iudicio, quam extra illud adhibeatur, quae ipſis praeſentibus adhiberetur, ſi forent exhibitae, vel oſtenſae. Datum Romae apud S. Mariam M. ſub Annulo Piſcatoris die XIX. Iulii 1749. Pont. Noſtri Anno IX.

D. CARDINALIS PASSIONEUS.

Fides per me Infraſcriptum Curiae Illuſtriſſimae Nunciaturae Apoſtolicae Florentiae alterum ex Cancellariis, qualiter facta per me diligenti Collatione Litterarum in forma Brevis per Sanctiſſimum in Chriſto Patrem Noſtrum BENEDICTVM *Divina Providentia Papam XIV. expeditarum ſub datum Romae die* XIX. *Iulii* 1749. *mihi ad hunc effectum traditarum, & poſtea reſtitutarum cum praeſenti copia, eam cum praedictis Litteris originalibus in omnibus, & per omnia concordare inveni, & ideo in fidem me ſubſcripſi, atque Sigillum Curiae Illuſtriſſimae Nunciaturae Apoſtolicae, cum inſignibus Illuſtriſſimi, & Reverendiſſimi Domini Philippi Martinii Canonici Florentini, ac in praeſens eiuſdem Apoſtolicae Nunciaturae primi Auditoris appoſui ad Laudem Dei, hac die* 1749

MOTUPROPRIO

Col quale si ordina, che si osservi il Breve Apostolico dell' Osservanza dei Giorni Festivi &c.

FRANCESCO

PER GRAZIA DI DIO, IMPERATORE DE' ROMANI EC. EC. EC.

AVendo Noi ottenuto dal Nostro Santo Padre BENEDETTO XIV. la Diminuzione dei Giorni Festivi, che con filiali premure li abbiamo domandata per facilitare a quella parte del Nostro amatissimo Popolo, che deve vivere col sudore del suo volto, la maniera d'eseguirlo senza offesa delle Divine, ed Umane Leggi.

I. Comandiamo, che in tutto il Nostro Granducato si osservi con la dovuta religiosa obbedienza il Breve spedito in Roma il dì 19. dello scaduto Luglio, subito che dagli Arcivescovi, e Vescovi della Toscana sarà fatto noto; per cui si riducono le Feste dell' anno, a tutte quelle del Signore, cioè; *Le Domeniche*, *Natività*, *Circoncisione*, *Epifania*, *Ascensione*, *Corpus Domini*. A quelle della Beatissima Vergine. *La Concezione*, *Natività*, *Annunziazione*, *Purificazione*, *ed Assunzione*. Alle Feste *dei Santi Pietro e Paolo*, *all' Ognissanti*, *ed al giorno del Santo Protettore di ciascuna Città*, *e Luogo*, nelle quali solamente continua ad esser proibito ogni esercizio dell' arti servili, o meccaniche; Ed in tutte le Altre, ancorchè fossero di voto, sentita la Santa Messa, resta lecito, e permesso ogni sorte di lavoro, come negli altri giorni feriali.

II. E perchè ci faremo sempre gloria di far servire la Nostra Sovrana Autorità alla Santissima Religione, che direttamente interessa la gloria di Dio, da cui solo dependono la sicurezza, e la fe-

felicità degli Stati, per obbligare anco i non sensibili ad altro, che alla pena, Proibischiamo a qualunque persona nei giorni Festivi ogni opera servile; l'esercizio di ogni arte meccanica; e di tenere aperte, sotto qualsivoglia pretesto o titolo le Botteghe destinate alle manifatture, o contrattazioni, che sono proibite nella presente Costituzione.

III. E per supplire ai bisogni della vita, e più ancora per provvedere all' indigenze istantanee del minuto Popolo, forzato a vivere alla giornata, che pure deve aversi in considerazione, Permettiamo solo quelle opere servili, o meccaniche, che sono di assoluta necessità all' umana sussistenza; purchè ciò si faccia con le Botteghe chiuse, e come suol dirsi *aperte a sportello*, e col puro numero di persone, necessario per effettuare la piccola contrattazione; volendo, che in queste Botteghe, che si permettono, non si possa farsi altro, che vendere a minuto; e che resti compresa nella general proibizione ogni opera, che tenda a fabbricare, o a preparare merci, se non sia assolutamente necessario.

IV. Dichiarando d'escludere totalmente da questo genere, anco nelle Fiere, e nei Mercati, tutti i Saltimbanchi, Ciarlatani, Giocolatori, e simili inutili Vagabondi.

V. L' Osterie, Taverne, Bettole, e i Giuochi pubblici, benchè permessi, stieno chiusi almeno, per tutto il tempo, che si celebrano i Divini Ufizj nelle Chiese principali di ciascun Paese, nel quale si osservino le Leggi veglianti, che in quanto faccia di bisogno intendiamo di rinnovare sopra i Giuochi proibiti per le Strade, ed intorno le Chiese.

VI. E perchè i motivi, che hanno mosso il Santo Padre a diminuire il numero delle Feste sono a Noi un assoluta ragione per procurare d' accrescere i giorni di lavoro per quella parte ancora, che totalmente depende dalla Nostra Sovrana Autorità, Comandiamo, che si tolgano tutte le Feste Civili; e tutte quelle introdotte dalla pia consuetudine del Popolo; non meno che tutte le Ferie; e che i Nostri Tribunali si chiudano unicamente nei soli giorni Festivi, e stiano aperti, ed esercitino tutta la loro ordinaria Giurisdizione in tutti gli altri indistintamente, anco in Quelli che avanti il Breve erano Feste di precetto, non ostante che per questi sussista l' obbligo d' assistere al Santo Sagrifizio della Messa.

VII. Chiunque ardiſca di offendere direttamente, o indirettamente queſta Noſtra Coſtituzione, o col lavorare nei dì Feſtivi, o col non aprire le Botteghe in quelli, che lo erano per l'avanti, ſenza una cauſa legittima, o coll' aprirle nelle Feſte; o diverſamente da quello, che abbiamo diſpoſto; ſia punito per la prima traſgreſſione nella pena di ſcudi dieci, da aſſegnarſi per una metà all'Accuſatore paleſe, o ſegreto, e per l'altra metà al Noſtro Regio Spedale di S. Maria Nuova.

E tornando a delinquere oltre la pena pecuniaria, da diſtribuirſi come ſopra, nella Carcere per un meſe, e la terza volta, anco nell' arbitrio del Giudice da eſtenderſi fino al Confino.

VIII. Tutti abbiamo preſente l' obbligo indiſpenſabile, che ciaſcuno ha relativamente al proprio ſtato, di ſantificare le Feſte, e di apprendere in eſſe i precetti della Dottrina Criſtiana.

E perchè, quelli ancora, che ſono privi della neceſſaria educazione nelle proprie caſe l' adempiſcano, Comandiamo, che ſi dieno gli ordini i più preſſanti agli Eſecutori, perchè nell'ora proſſima a quella del Catechiſmo, e che nel tempo, che ſi fa nelle Parrocchie, girino per le Città, e per i Luoghi della loro Giuriſdizione, nei quali può utilmente eſeguirſi, e trovando Gioventù della Plebe per le ſtrade oziosa; o occupata in giuochi anco permeſſi, o in piccoli diſordini, proprj di queſto genere di perſone, l' accompagnino alle reſpettive Cure, e prendano i loro nomi. E quelli, che ricaderanno nella traſgreſſione, ſi conduchino nelle Carceri, e ſi puniſcano arbitrariamente.

Ed in queſti caſi i Magiſtrati competenti abbiano a ſe i Padri, e le Madri, ed in loro mancanza, Quelli che dalle Leggi ſi hanno in luogo di Padre, gli avvertano a non mancare al loro dovere ſopra un punto, che tanto intereſſa la Religione, e lo Stato, ſotto quelle pene che parrà loro proprie d' imporre, che eſeguiranno come richiede la Giuſtizia, avuto riguardo alle particolari circoſtanze dei caſi.

IX. I Tribunali, che in ciaſcun Paeſe preſeggono al Criminale, e i reſpettivi Giuſdicenti nei luoghi, dove non è, conoſcano ſempre di ſimili traſgreſſioni.

X. E i Magiſtrati ſuperiori ne rinnovino gli ordini opportuni a tutti i Noſtri Giuſdicenti, e qualora coſti loro o per le ſegrete

in-

informazioni, o per i ricorſi che veniſſero fatti, o dal popolo, o dalla parte dei Miniſtri Eccleſiaſtici, che abbiano mancato al loro dovere, ſoſpendano il Sindacato, e li puniſcano a forma delle Leggi.

XI. E per precludere ogni via alle veſſazioni, che potrebbero venire in conſeguenza della traſgreſſione anco involontaria, Vogliamo, che nei Governi, che ſono Capi di Provincia, dal Tribunal competente ſi formi, e ſi pubblichi una Notificazione, nella quale s' individuino relativamente alla natura del Paeſe le Opere ſervili, che ſi permettono, e le Botteghe, che poſſono ſtare aperte nei Giorni Feſtivi, concepite in termini chiari, e ſemplici, adattati alla capacità del baſſo Popolo, che dee eſeguirlo, ſull' eſempio di quella, che ſi farà dal Magiſtrato degli Otto per la noſtra Città di Firenze.

XII. Derogando a tutte le Leggi sì generali, che particolari, Ordini, e Conſuetudini, benchè legittimamente introdotte, in quanto foſſero contrarie alla preſente Noſtra volontà, che vogliamo debba averſi per Legge, ed eſeguirſi in ciaſcuna parte dei Noſtri Stati di Toſcana dal giorno, in cui i Sacri Paſtori nelle reſpettive loro Dioceſi notificheranno il Breve con le Paſtorali in ſtampa, che crederanno opportuno di pubblicare per inſtruire il Popolo intorno la ſua eſecuzione.

Fatta in Reggenza li 18. Settembre 1749.

IL CONTE DI RICHECOURT.

GIO. ANT. TORNAQUINCI.

Per Roberto Pandolfini
Tommaſo Piccolomini.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla precedente Legge sopra all' Osservanza delle Feste.

LI Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze, e Dominio Fiorentino in esecuzione dei Sovrani Comandi di Sua Maestà Imperiale espressi nel §. XI. della Legge sopra l' Osservanza delle Feste del dì 18. Settembre 1749. fanno pubblicamente notificare, che in Firenze, e sua Diocesi nei Giorni Festivi è proibita ogni opera servile, e meccanica, e solo in caso di necessità potranno lavorare.

Tutti quelli, che ne avranno la permissione da Monsignore Arcivescovo, o sua Curia, e i Contadini, che l'averanno dal Paroco per segare, vendemmiare, mettere insieme le raccolte, e non altrimenti.

II. E per provvedere all' umana sussistenza, ed a quella degli Animali; si permette liberamente ai

Contadini, ed a qualunque Persona, il trasporto, e vendita di ogni sorte di Vettovaglia, e pastura necessaria al vitto animale, a riserva però di quello, che serve pel fuoco, come legne, carbone, brace, stipa &c.

La Pesca, e la Caccia, e

Le Botteghe aperte a sportello, solamente però per vendere a minuto, dei

Fornai.
Panivendoli.
Pastai.
Macellari.
Pizzicagnoli.
Pollaioli.
Pescivendoli.
Pasticcieri.

Ca-

Canovieri, e
Vinai.
Le Botteghe del Tabacco.
I Caffè.

III. E pubblicamente anco per le ſtrade gli
Straſcini, e
Frattagliai.
Frittellai.
Ortolani.
Fruttaroli di ogni genere.
Bruciatai.
Bozzolari, e Ciambellari.
Acquavitari.
Bracini, e
Quei che vendono il fuoco a minuto.
Gli Oſti.
Tavernieri, e i Giuochi pubblici
Non poſſono aprirſi, nè avanti, nè dopo il mezzo giorno, ſe non quando ſieno terminati i Divini Ufizj nella Cattedrale.
I Mugnai potranno macinare a porte chiuſe, ma ſia loro proibito di andare pel grano, e di riportar le Farine.

IV. Per la cura, e nettezza del Corpo Animale, e delle ſtrade ſi permettono.
Gli Speziali.
I Barbieri.
Cavadenti, dentro però le loro Botteghe;
I Merciai di via dei Servi.
Ferravecchi, e Rivenduglioli.
Maniſcalchi.
Spazza Strade, e Paladini.

V. Per ragione del Commercio interno, ed eſterno;
Poſtieri.
Vetturini.
Procacci.
Navicellai.
Navaleſtri.
Tutte le Condotte ordinarie, e ſtraordinarie;

Tutte

Tutte le Fiere, e i Mercati, e i Trasporti, e le Contrattazioni, sì di Merci, che di Bestiami, che vi si fanno.

VI. Ed in riguardo del pregiudizio irreparabile, che ne ridonderebbe alle manifatture dall' interromperle nei giorni festivi.

Le Conce delle Pelli.

Le Ferriere.

Le Fornaci tutte di Carboni, Brace, Vetro, Calce, e Terre di ogni genere, purchè non s' accendino nei giorni festivi.

VII. Dichiarando, che debbono aversi esclusi tutti Quelli, che non sono espressamente nominati nella presente Notificazione, ancorchè provassero di essere dell' istesso genere di mestieri, sempre che portano un diverso nome.

VIII. Si ricorda ai Padri, e Madri, ed a Quelli, che sono in luogo di Padre, e Madre, che non hanno il comodo di educare i Figli nella propria Casa, l' obbligo preciso di condurli nelle Domeniche alla Dottrina Cristiana nella propria Parrocchia; e che se nell' ora del Catechismo dagli Esecutori si sorprenderanno i loro Figli vaganti per le strade, saranno severamente puniti a forma della Legge, anco con la Frusta nel Palazzo del Bargello, ed i Padri con la Carcere, e con altre pene afflittive più gravi ad arbitrio qualora tornassero a trasgredire.

IX. E perchè siano note a ciascuno le Feste, che devono osservarsi nella Diocesi Fiorentina, e Quelle, che a forma del Breve del Santo Padre Benedetto XIV. non sono più Feste di Precetto, nelle quali non vi resta altro obbligo, che di sentir la Santa Messa, se ne ingiunge la Nota.

Tutte le Feste del Signore, cioè,
Tutte le Domeniche dell' Anno
Natività
Circoncisione
Epifanìa
Ascensione
Corpus Domini
Tutte le Feste della Beatissima Vergine, cioè,
Concezione
Natività
Annunziazione

Pu-

Purificazione
Affunzione
Fefta dei Santi Pietro, e Paolo
Tutti i Santi
Natività di San Gio. Batifta Protettore della Città di Firenze, per la fola Città, e i Sottopofti alle Cure di Firenze.
E pel rimanente della Diocefi la Fefta del Santo titolare di ciafcun luogo.

X. Fefte già di Precetto ora abolite nelle quali non vi è altro obbligo, che di fentire la Santa Meffa.
S. Mattia Apoftolo
S. Giufeppe
SS. Iacopo, e Filippo Apoftoli
Invenzione della S. Croce
S. Iacopo Apoftolo
S. Anna
S. Lorenzo
S. Bartolommeo Apoftolo
S. Matteo Apoftolo
S. Michele Arcangiolo
SS. Simone, e Giuda Apoftoli
S. Andrea Apoftolo
S. Tommafo Apoftolo
S. Stefano
S. Gio. Evangelifta
Innocenti
S. Silveftro
I due Giorni dopo la Refurrezione, e gli altri due dopo la Pentecofte.

XI. Giorni, che fi offervano dal Popolo come Fefte, e che non lo fono più, nei quali non vi è nè pur l'obbligo di fentir Meffa.
S. Antonino
S. Rocco
S. Zanobi
S. Francefco
Tutte le Fefte proprie dei Meftieri.

XII. Notificando a ciafcuno, che tanto nelle Fefte abolite, che
in

in Quelle , che si avevano per tali, devonsi aprire le Botteghe, e lavorare come si pratica negli altri giorni dell' Anno, e che si procederà contro Quelli, che direttamente, o indirettamente trasgredissero a forma della Legge, come contro quelli, che le tenessero aperte, e lavorassero nei giorni Festivi, cioè per la prima volta nella pena di dieci scudi, la seconda ancó nella Carcere, e la terza anco nell'arbitrio.

XIII. Resta abolita ogni Tratta, e si dichiara generalmente, che tutti quelli sopra enunciati, ai quali si permette esercitare i loro mestieri nei giorni Festivi, debbano farlo colla maggior ritiratezza possibile, e con le Botteghe aperte solamente a sportello, e senza veruna mostra fuora, a riserva dell' Insegna, perchè sia noto al Popolo, dove possa provvedersi delle cose necessarie.

Cosimo Omaccini Canc. Magg.

Bandito per me Gaetano Casini pubblico Banditore nei luoghi soliti della Città di Firenze questo dì 2. *Ottobre* 1749.

MOTUPROPRIO

Delle Ferie da osservarsi nel Gran-Ducato di Toscana

FRANCESCO

PER GRAZIA DI DIO, IMPERATORE DE' ROMANI EC. EC. EC.

PErchè tra le cure tutte del Nostro Impero la prima si è quella di far godere al Nostro Amatissimo Popolo col minor aggravio possibile le più felici conseguenze di una pronta giustizia.

I. Comandiamo, che siano abolite tutte le Ferie osservate fin' ora nei Nostri Tribunali per Legge Comune, Municipale, Statutaria, o per Consuetudine, il soverchio numero delle quali troppo contribuisce a render lunghi, e dispendiosi i Giudizi.

II. E che in avvenire i Giorni Feriati, nei quali resti sospeso l' esercizio di ogni Civile Giurisdizione siano solamente tutte le Feste d' intiero Precetto, il Mercoledì, Giovedì, Venerdì, e Sabato della Settimana Santa, consacrati alla Memoria dell'Umana Redenzione, e i Giorni della Nascita, e del Nome della Nostra Persona, e dell' Augusta Nostra dilettissima Sposa.

III. Ed in favore dell'Agricoltura, e dei poveri debitori, perchè nel tempo delle Raccolte possano procurare la maniera di liberarsi dai propri debiti, ci piace di accordare quindici giorni di Ferie per le messi estive, da cominciare a decorrere dal giorno della Natività di San Gio. Batista, nelle quali però a differenza dell' altre, che hanno per oggetto, o la Religione, o gli Onori Sovrani, Vogliamo, che restino solamente proibiti tutti gli Atti Civili meramente esecutivi sì reali, che personali per i debiti pubblici, e privati, e permessi tutti gli altri giudiciali, come si pratica nel rimanente dell' anno.

IV. E rispetto alla Nazione Ebrea, che vive nei nostri Stati, per

conservarle i Diritti che le competono anco per i Privilegi, e Leggi dei Nostri Reali Antecessori.

Comandiamo, che si abbiano pure per Ferie, come si è praticato fin'ora, tutti i Giorni solenni della sua Religione, nei quali le sia assolutamente proibito il mescolarsi di affari.

V. E per far godere gli effetti della Nostra Clemenza anco a quelli, che hanno l' onore di servire nei Nostri Tribunali, senza che ne soffra il Servizio pubblico, Ci piace, che tutto il Foro Civile goda le vacanze Autunnali dal dì primo di Ottobre fino al dì dieci di Novembre, nelle quali vi si comprendano le Ferie dette della Vendemmia.

VI. E che restino sospese tutte le Cause pendenti, ordinarie, commesse, o delegate, che sieno, non meno, che tutti gli atti, i termini, e le instanze, che fossero prefisse.

VII. Vogliamo però non ostante, che nei primi otto giorni di Ottobre possano eseguirsi liberamente tutte le Sentenze pubblicate negli ultimi otto giorni di Settembre quando siano eseguibili, come trasmettersi, approvarsi, pubblicarsi, ed eseguirsi tutte le relazioni dei Giudici relatori per i respettivi Magistrati, dai quali saranno state commesse.

VIII. E per provvedere alla spedizione degli affari, che ricercano un pronto provvedimento.

Comandiamo, che in queste Vacanze Autunnali tutti i Magistrati si ragunino in un certo determinato giorno una volta la settimana almeno, con quel numero sufficiente per decretare anco con la dispensa da ottenersi nelle solite forme, per ricevere le Istanze, e fare gli atti necessari per l'ultimazione di quei Negozj, che giudicheranno non soffrir dilazione, e che possono spedirsi senza alcuna figura, e formalità di giudizio.

E questo Diritto nei respettivi casi sia comune a tutti quelli che sotto qualsivoglia titolo hanno esercizio di Giurisdizione.

IX. Le Cancellerie dei Tribunali stieno aperte con quel numero di Ministri, che parrà necessario ad arbitrio dei Magistrati, o Superiori, dai quali dependono, che incarichiamo espressamente ad avere in tutti i casi avanti agli occhi lo spirito di questa Nostra Costituzione per provvedere al sollievo e comodo dei Ministri, in quanto può convenire col servizio pubblico, che è il Nostro primo oggetto.

X. Dichiariamo a cautela, che non si è inteso di comprendervi i Tribunali, che in ciascun Paese preseggono alla Polizia, li quali dovranno ragunarsi nei soliti giorni, come nel rimanente dell' Anno.

XI. Nè in verun caso le Azioni, nelle quali vi sia mistura di Criminale, nè quelle Personali, o Reali, che di ragion Comune, Municipale, o Statutaria possono liberamente esercitarsi contro i Debitori, anco nei dì Feriati.

XII. Deroghiamo a tutto ciò, che direttamente, o indirettamente può essere contrario alla presente Nostra volontà, che vogliamo eseguita in tutto il Gran-Ducato di Toscana alla pena della nullità degli Atti.

Dato in Reggenza li 23. Ottobre 1749.

IL CONTE DI RICHECOURT.

GIO. ANTONIO TORNAQUINCI.

Per Antonio Tornaquinci.
RICHARD.

Illustriss. e Reverendiss. Sig. Sig. Padron Colendiss.

SUA MAESTA' IMPERIALE Nostro Augustissimo Signore per provvedere ai molti inconvenienti originati da' matrimonj capricciosi, o criminali, contratti in diversi tempi da quelli, che godono l'onore di essere nel suo Real servizio, ha comandati alcuni regolamenti sopra quest' articolo, che fanno parte delle Leggi militari di questi suoi Stati.

E per ottenerne la dovuta osservanza il Consiglio considerando, che i matrimonj non possono validamente contrarsi senza l'autorità della Chiesa esercitata dai Parochi de' contraenti, ha pensato di avanzarne per mio mezzo la notizia a tutti gli Ordinarj di Toscana, con la giusta fiducia che questi vorranno bene avere la rispettosa attenzione di contribuirvi per la loro parte col dare gli ordini più precisi, e tutte le necessarie Istruzioni alle Curie, ed ai respettivi Parochi, sotto quelle pene, che crederanno più proprie, perchè in avvenire non si amministri sotto alcun titolo a veruno degl' Ufiziali di ciascun rango, cominciando dal primo d' Alfiere tanto delle Truppe regolate, che delle Milizie, e neppure dei Soldati (però delle truppe regolate) se da questi non si esibisca prima la permissione di S. M. I. della quale dovrà costarne per documento sottoscritto dal Segretario di Guerra.

Eseguisco con VS. Illustrissima gli ordini del Consiglio, sicuro che Ella non solo si farà un dovere di contribuire con la sua autorità al miglior servizio di S. M. I. ma ancora perchè con la sua solita saviezza riconoscerà il presente provvedimento non meno necessario, che piissimo.

E finalmente perchè così viene a torre al Consiglio il dispiacere, che proverebbe, se fosse obbligato, per assicurare la dovuta obbedienza, a prendere altri provvedimenti contro gl' Ecclesiastici,

che

che ſi preſtaſſero a far traſgredire le Leggi del Noſtro Auguſtiſſimo Sovrano in una materia di tanta importanza.

Ed in attenzione di ſua replica pieno di ſincera ſtima ho l' onore di dirmi.

Di VS. Illuſtriſs. e Reverendiſs.

Firenze li 14. Novembre 1752.

Devotiſs. Obbligatiſs. ſervitore
C. Pandolfini.

FRANCESCO

DEI CONTI GUIDI

Per la Grazia di Dio, e della Santa Sede Apostolica, Arcivescovo di Pisa &c. &c. &c.

Alli Molto Reverendi, come Fratelli, Parochi della Nostra Diocesi Pisana, Benedizione, e Pace nel Signore.

SUA MAESTA' IMPERIALE NOSTRO AUGUSTISSIMO SIGNORE, per provvedere a molti inconvenienti, originati dai Matrimonj capricciosi, o criminali, contratti in diversi tempi da quelli, che godono l'onore di essere nel Suo Real Servizio, prescrisse alcuni regolamenti sopra questo Articolo, che fanno parte delle Leggi Militari di questi suoi Felicissimi Stati &c. quali si degnò fare a Noi communicare con Lettera dell'Imperiale Consiglio di Reggenza in data dei 14. Novembre 1752.

Vuole per tanto Sua Maestà Imperiale che in avvenire non si amministri questo Sacramento sotto qualsivoglia pretesto, o titolo a Veruno degli Ufiziali di qualsivoglia Rango, cominciando dal primo d'Alfiere, tanto delle Truppe regolate, che delle Milizie, e neppure dei Soldati, però delle Truppe regolate, se da questi non si esibisca prima la permissione della Maestà Sua Imperiale della quale dovrà costarne per documento soscritto dal Segretario di Guerra, e rilasciarsene copia autentica negli Atti &c. Suf-

Susseguentemente ha dato altro non meno plausibile, che opportuno provvedimento, con estendere la detta proibizione anco ai Cavalieri del suo Militare Ordine di Santo Stefano stipendiati, che si trovano in questa Città di Pisa per Titolo di Carovana, ed inoltre a tutti quelli, che vi sono per causa di Studio, perchè in avvenire non si spediscano dalla nostra Curia gli Ordini per l' assistenza ai Matrimonj dei Cavalieri suddetti, e Scolari, se dai primi non sarà presentata la Permissione del Gran - Priore dell' Ordine, e dagli ultimi del Provveditore dello Studio, delle quali respettive licenze dovrà rimettersi copia autentica negli Atti della Nostra Curia.

Si degna poi la Maestà Sua Imperiale con Lettera dell'Imperial Consiglio di Reggenza in data dei 31. Maggio prossimo passato di chiamare Noi a parte delle sue salutevoli, piissime, e necessarie Deliberazioni, acciò siamo solleciti di contribuire colla Nostra Autorità al buono, e miglior servizio della prelodata Maestà Sua Imperiale affinchè direttamente, e indirettamente non restino trasgredite le Sovrane Determinazioni sue in una materia di tanta rilevanza.

Facendoci Noi pertanto preciso dovere di secondare L' AUGUSTISSIMA MENTE DEL NOSTRO CLEMENTISSIMO SOVRANO, sempre intenta al maggior vantaggio, e decoro dei suoi Sudditi, comandiamo espressamente a' Ministri della nostra Curia di non ammettere prove di Stato libero, nè spedire Ordini per l' assistenza ai Matrimonj di Militari, Cavalieri che sopra, e Scolari, senzachè da essi sia preventivamente presentata la sopra riferita Permissione, sotto pena della privazione dell' Uffizio, ed altre pene da infligersi con rigoroso arbitrio a misura del Trasgresso.

E per torre i nostri Parochi al possibile d' impegno, per essere pur troppo esposti in qualche occasione, e circostanze, che si rendono poi lagrimevoli, all' imprudenza di chi non è presente a se stesso, e che acciecato da biasimevole passione, non riconosce il proprio dovere, e presume contrarre Matrimonj, o non convenevoli, o indecenti, e talvolta criminosi, come pur troppo è accaduto, e con incredibile amarezza dell'

animo

animo nostro ci è pervenuto a notizia, dopo celebrati tali Matrimonj, sappiano che qualora si prestassero ad assistere a tali Matrimonj, o presumessero di assistervi senza detto Ordine, e Facoltà speciale da spedirsi in iscritto, come sopra, si dichiareranno, come inobbedienti, e refrattarj, incorsi nella sospensione *a Divinis*, che loro comminiamo colla presente, e dall' esercizio di Paroco., riservatane a Noi l' assoluzione, e riabilitazione; ed inoltre procederemo contro di essi ad altro severo castigo, secondo la qualità del Trasgresso, ed inobbedienza, che venisse praticata. E ripromettendoci della filiale obbedienza, diamo loro la Nostra Paterna Benedizione.

Dat. in Pisa dal Palazzo Arcivescovile gli 8. Giugno 1754.

FRANCESCO ARCIVESCOVO DI PISA.

Filippo Ceccolini Cancell. Gen. Arciv.

PROIBIZIONE

Delle Questue nel Gran-Ducato di Toscana.

GLi Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze in esecuzione degli espressi Comandi di Sua Maestà Imperiale contenuti nel Benigno Motu-Proprio degli 8. Novembre scorso 1764. fanno pubblicamente bandire, e notificare quanto appresso cioè,

Che sarà in avvenire punito a forma delle Leggi, e nominatamente del Bando de' 24. Aprile 1591. 22. Giugno 1688., e de' 2. Maggio prossimo scorso, colla pena della Frusta, o anco de' pubblici lavori a dichiarazione del Magistrato loro chiunque di qualsivoglia grado, stato, e condizione veruno eccettuato, che nel Gran-Ducato di Toscana questui Grano, Vino, Olio, Lane, o qualunque altro Frutto della terra, e denaro, ancorchè si faccia sotto il pretesto di Religione, o in nome d' Opere pubbliche, Spedali, Compagnie, Altari, Feste sì sacre, che profane.

Non s' intendano comprese nel presente Motuproprio le Religioni Mendicanti ammesse nel Gran-Ducato di Toscana, e le Confraternite, che nella propria Cura accattano per il SS. Sagramento: e siano eccettuati tutti quelli, che averanno un espressa licenza di questuare da darsi gratuitamente dal Giusdicente locale del Territorio, ove vorrà farsi la Questua.

Se il Titolo, per cui si domanda la licenza sia referibile a Religione, non dovrà mai accordarsi, se non si esibisca la permissione dell' Ordinario, a cui solo sta di autorizzare le Opere Religiose, che dovrà lasciarsi in copia negli Atti del Giusdicente locale, ed enunciarsi nella licenza medesima.

Le licenze, sempre che vi sia giusto titolo d' accordarle, dovranno darsi a tempo, e sempre col peso di render conto delle Questue al Magistrato, che presiede all' Opere per cui sono dirette; all' Ordinario, se queste sono Ecclesiastiche.

Se i Queſtuanti traſgreſſori godono il Privilegio del Foro Ecclesiaſtico , ſi ritengano le Queſtue , e le Beſtie per prova del Corpo del Delitto ; e riſpetto alle Perſone gli Eſecutori ritirino una confeſſione da loro ſoſcritta , e non ſapendo , o non volendo ſcrivere , da un Terzo alla preſenza di due Teſtimonj .

Gli Eſecutori ſe ſoſcrivano ſiano tenuti rimetterne la Fede all' Auditor Fiſcale , ſe ricuſino , lo avvertino , perchè poſſa dare gli ordini opportuni a forma delle ſue particolari Iſtruzioni . E tutto &c.

Raffael Mazzini Cancell. Magg. de Mand.

Bandito da me Gaetano Caſini pubblico Banditore ne' luoghi ſoliti della Città di Firenze , queſto dì 24. *Dicembre* 1764.

Illustriss. e Reverendiss.

MI credo in dovere di partecipare confidentemente a VS. Illustrissima l'ordine, che tengo di non accordare in avvenire il Regio *exequatur* alle Bolle, che si spediscono da Roma per le Coadjutorie de' Benefizj, che sono nello Stato, se non abbiano prima ottenuta la permissione da S. A. R. di poterla domandare.

E' stato necessario di prendere questo provvedimento, per torre l'abuso, di cui si è venuti in cognizione per i diversi ricorsi di vedere per mezzo delle Coadjutorie investiti de' benefizj, e delle dignità de'Capitoli, persone incapaci, e fornite solo del merito di poter gettare il denaro in Roma per la spedizione.

Io non dubito, che VS. Illustrissima lo troverà giusto, come lo hanno ritrovato giusto gli altri Prelati sudditi di S. A. R. e che qualora si presenteranno costoro, farà la grazia d'illuminargli, e per fargli desistere, quando non gli creda capaci, o per far loro chieder la permissione, quando lo sieno; dacchè la mente del Governo è d'accordarla tutte le volte che i Vescovi risponderanno della necessità di permetterla, e del merito della persona che la domanda.

Ma se poi s'avanzeranno a staccarla senza prima averne ottenuta la permissione, non avranno di che dolersi, se presentando le Bolle, incontreranno delle difficoltà insormontabili.

Spero, che VS. Illustrissima farà tutto l'uso di questa notizia, che io mi sono avanzato a confidarle per sua regola, sicuro che non mi nominerà, e che vorrà con la sua saviezza prevenire ogni occasione di controversia con la Corte di Roma, ch'è in sua mano di fare, dacchè si sa bene, che le Coadjutorie a Roma non si spediscono senza l'informazione de'Vescovi.

E pieno di vera stima ho l'onore di dirmi.

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Di Casa 26. Ottobre 1765.

Devotiss. Obbligatiss. serv. v.
C. Giulio Rucellai.

REGOLAMENTO

Da tenersi da tutti gli Operai dei Monasteri del Gran-Ducato.

SUA ALTEZZA REALE il Serenissimo Arciduca PIETRO LEOPOLDO Gran Duca di Toscana Nostro Signore essendosi degnato di rivolgere le sue provide cure anche sopra il Governo e Amministrazione dei Beni dei Monasteri delle Monache di questo suo Gran-Ducato, per ridurre i medesimi per quanto sia possibile al loro più florido stato; Perciò inerendo alle Sovrane Deliberazioni prese dai suoi Reali Predecessori con la Legge del dì 17. Aprile 1545. ripubblicata il dì 4. Febbraio 1764. in dichiarazione e spiegazione dell' istessa Legge, si è mossa ad ordinare col Real suo Rescritto del dì 3. Luglio del corrente Anno 1766. i seguenti Provvedimenti, e Regolamenti, avendo con special Biglietto della Segreterìa di Stato del dì 8. del suddetto mese di Luglio incaricati i tre Deputati da esso eletti, e nominati sopra gl' affari dei Monasteri, d' invigilare alla puntuale loro osservanza; E però i medesimi in adempimento dei Sovrani Comandi di S. A. R., ed in sequela del loro Decreto del dì 14. Luglio 1766. fanno a tutti noti e palesi i Provvedimenti, e Regolamenti suddetti, che consistono negl' infrascritti Capi.

Primo, che tutti gli Operai debbano fare un diligente ed esatto stato attivo e passivo dei respettivi loro Monasteri, a forma dell' Istruzione, che gli verrà data dalla Deputazione, con obbligo di presentarlo al Cancelliere della medesima per tutto il corrente anno 1766.

Secondo, che tutti i Monasteri, e Ministri di essi, che maneggiano i loro Beni e Entrate, debbano consegnare agli Operai, ad ogni loro richiesta, tutti i Libri e Scritture, ed altre notizie concernenti l' amministrazione suddetta.

Terzo, che incontrandosi dagli Operai delle difficoltà nei Monasteri, o in altri loro Ministri nel fare detta consegna, la debbano partecipare alla Deputazione, quale resta incaricata di prendere

dere gli opportuni Provvedimenti per fare eseguire quanto sopra, o di darne parte a S. A. R.

Quarto, gli Operai dovranno ogni anno farsi rendere un' esatto conto da tutti quelli, che amministreranno l' Entrate dei Monasteri, e ritrovandosi in tale occasione, che alcuno di essi sia in disavanzo, e che l' Uscita superi l' Entrata, ne daranno parte alla Deputazione, affinchè questa di concerto con i medesimi Operai possa proporre a S. A. R. i Provvedimenti, che crederà propri per riparare ad ogni disordine.

Quinto, tutti gl' Impiegati al servizio dei Monasteri per l'amministrazione economica, o per altri usi temporali, dovranno ogn' Anno dentro il mese di Dicembre esser confermati dagl' Operai nei loro respettivi Impieghi, e questo Provvedimento averà il suo incominciamento nel corrente Anno *1766.* altrimenti non ottenendo la suddetta conferma, s' intenderanno immediatamente licenziati, e gli Operai ne dovranno eleggere altri.

Sesto, i suddetti Ministri, per quello che riguarda l' Economico, e l' amministrazione temporale dei Monasteri, non potranno eseguire altri ordini, che quelli, che gli saranno dati dagli Operai, alla pena contravvenendo della privazione dell'Impiego, e di altra maggiore ad arbitrio della Deputazione.

Settimo, gli Operai saranno tenuti di far visitare almeno ogni tre Anni da persone fedeli e pratiche gli Effetti stabili posseduti dai Monasteri, tanto posti nella Città e Terre, quanto nella Campagna, e si faranno fare un' esatta relazione dello stato, e grado in cui si trovano.

Ottavo, affinchè gli Operai possano con più attenzione, e premura invigilare al Governo temporale ed economico dei Monasteri non potranno avere in avvenire più di tre Monasteri per ciascheduno, e quelli, che presentemente ne occupano maggior numero, potranno ritenerne tre a loro elezione, ed i rimanenti dovranno rinunziarli.

In ultimo restano incaricati gli Operai ad eseguire puntualmente la mentovata Legge del 1545., e i presenti Provvedimenti, ed altrimenti facendo ne renderanno stretto conto a S. A. R. quale inoltre incarica la Deputazione ad invigilare alla puntuale

tuale osservanza della suddetta Legge, e di questo nuovo suo Regolamento, e di prestare tutta l' assistenza ed aiuti agli Operai nel caso, che incontrassero qualche ostacolo e difficoltà nell' esercizio del loro Impiego.

Ingiungono pertanto i Deputati predetti di commissione di S. A. R. a chiunque possa spettare e appartenere, di uniformarsi intieramente ai predetti Provvedimenti, e Regolamenti, e di osservare ed eseguire con tutta la puntualità ed esattezza i medesimi, per non sottoporsi a renderne, in caso contrario, strettissimo conto alla prefata A. S. R.

Francesco Galeotti Canc. della Deputazione dei Monasteri.

Articolo 23. della Legge delle Manimorte.

I Patrimonj ecclesiastici che si fanno in favore di certa persona per promuoverla agli Ordini Sacri sieno pure compresi nella Legge. Ma perchè in alcuni pochi casi possono essere utili e necessarj, ci riserviamo di accordarne la grazia sempre che vi concorrano le ragioni della naturale equità, e del servizio della Religione, cioè quando sarà provato con la fede dei respettivi Ordinarj l' assoluta necessità di promuovere a patrimonio i supplicanti per provvedere al servizio della Chiesa; che il fondo che vuol sottoporsi al patrimonio ecclesiastico sia capace della rendita annua fissata nelle diverse Diogesi. E che con la fede dell' estimo della decima, o de' monti se consistenti in luoghi di monte, si giustifichi che sia nel loro pieno Dominio.

Illustriss. e Reverendiss. Sig. Sig. Padron. Colendiss.

NElla nuova Legge d'Ammortizazione, ch' è piaciuto a S. A. R. Nostro Signore di pubblicare ne' 2. del corrente mese di Marzo si dispone al §. 23., che i patrimonj Ecclesiastici che si fanno per l' ordinazione a favore di certa persona sieno compresi nella Legge, riservandosi S. A. R. l' arbitrio di accordarne la grazia ne' casi di necessità.

Quantunque io non dubiti, che VS. Illustriss. si farà un dovere d' uniformarsi alle Sovrane intenzioni, che non hanno altra veduta che il bene de' Sudditi, ed abolire certi abusi resi frequenti su questo punto contro l' istessa disposizione de' Canoni, non ostante ho creduto del mio rispetto di prevenirla, che qualora in avvenire si promovesse alcuno a patrimonio agli Ordini Sacri senza l' espressa licenza, io mi troverei nella necessità di renderne conto a S. A. R.

E' vero che tanto sarebbero Preti, e che può di fatto eludersi la Legge, ma è vero ancora, che qualora si provasse la trasgressione, non sarebbe difficile, che si trovassero costretti di fare il Prete in altri paesi fuori di Toscana.

Perdoni l' incomodo che ho creduto di doverle recare, mentre pieno di vera stima mi dico

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Di Casa 18. Marzo 1769.

Devotiss. Obblig. Serv. V.
C. Giulio Rucellai.

Illustriss. e Reverendiss.

SUA ALTEZZA REALE il Sereniſſimo Gran-Duca Noſtro Signore volendo abolire l' abuſo condannato non meno dai Canoni che dalle Leggi Civili di ricettare nelle Caſe Parrocchiali, nei Conventi, e con pubblico ſcandolo fino nelle Chieſe iſteſſe le Merci di contrabbando, e non di rado anco le coſe furtive in pregiudizio de' veri Padroni; delle ſue Regie Finanze, e del Popolo che ſi trova involto nei proceſſi, e nelle condanne, ha comandato.

I. Che ſpirati due meſi continui da cominciare a decorrere da queſto infraſcritto giorno, i ſuoi Tribunali nei loro reſpettivi Territorj; acquiſtati gl' indizj neceſſarj con le dovute partecipazioni, e licenze a forma di ragione; e delle conſuetudini del Gran-Ducato, procedano liberamente alle viſite delle Canoniche, Conventi, Monaſteri, Compagnie, Chieſe, e Oratorj, e all' eſtrazione delle Merci di Contrabbando, e delle coſe furtive che vi troveranno occultate.

II. Che le coſe eſtratte ſervano per corpo di delitto all' effetto di procedere criminalmente contro chi di ragione; E i reſpettivi attuali Rettori, Economi, Amminiſtratori, Cuſtodi, e quelli che ſotto qualſivoglia titolo preſeggono al Governo de' Luoghi ſopra enunciati nel tempo dell' eſtrazione, che dovranno nominarſi negl' atti della viſita per ragione dell' Ufizio, s' abbiano per correi ſenza che poſſa ammetterſi a loro difeſa veruna prova in contrario che ricerchi eſame forenſe, e che non ſia di puro fatto; e incorrano nella pena dell' eſilio da tutto il Granducato ſenza ſperanza di potervi ritornare, da intimarſi loro per mezzo de' Tribunali competenti, e ſempre a forma delle Leggi e Conſuetudini del Gran-Ducato; ed inoltre ſieno obbligati ſolidalmente con gli altri Correi a pagare le ſpeſe del Proceſſo, e le pene Fiſcali, e a indennizzare coloro che dagli Atti Proceſſali ſi proveranno per imperizia ed ignoranza caduti nella traſgreſſione, e per aver portate le Merci proibite, e per averle eſtratte per ſmerciarle nello Stato ſia per conto proprio, o d' altri.

Le rendite delle Chiese, ed i respettivi Conventi, e Monasteri, sempre con le dovute partecipazioni, e licenze come sopra sieno obbligati in sussidio per le pene delle trasgressioni dei loro Superiori, Amministratori, o Sottoposti.

III. Che tutti quelli che spirato il termine sopra prescritto, somministreranno al Fisco gl' indizj sufficienti per procedere alla visita, semprechè restino verificati con l' effettiva estrazione, ancorchè complici, o incorsi nella trasgressione per qualsivoglia titolo, sieno liberi da qualunque inquisizione, e dalle pene tutte sì corporali, che pecuniarie; E se non saranno complici nè compresi nella trasgressione, e fossero al servizio dei trasgressori medesimi, ancorchè Religiosi degl' istessi Conventi, si tengano segreti, e si paghino loro le partecipazioni promesse dalle Leggi ai notificatori palesi, e segreti.

IV. Che se dentro il termine assegnato dei due mesi i Padroni delle Merci di contrabbando, o i detentori delle cose furtive, o quelli che l' hanno depositate, e ricevute nei predetti Luoghi le notificheranno i respettivi Tribunali, e ne faranno loro l' attual consegna, sieno esenti da ogni pena, e le Merci consegnate non possano servire di corpo di delitto per procedere contro i Correi.

Le cose furtive con le dovute partecipazioni si restituiscano a chi spettano

E rispetto alle Merci di Contrabbando i Tribunali predetti le ritengano appresso di se a disposizione degl' Amministratori Generali delle Regie Finanze, e stia a questi, sentiti i Ministri delle respettive Dogane d' ordinare o la ritenzione con reintegrare i respettivi Padroni del giusto prezzo primitivo, o d' accordar loro, pagate le dovute gabelle, la licenza di smerciarle dentro lo stato, o fuori con quelle cautele che si crederanno necessarie di prescrivere.

S. A. R. m' ha comandato di render intesa VS. Illustrissima degl' ordini dati a' suoi Tribunali perchè Ella possa farli presenti agl' Ecclesiastici suoi sottoposti, e provvedere come crederà più proprio, perchè non cadano nella trasgressione, e nella pena.

Ma

Ma ſe non oſtante la Clemenza di Sua Altezza Reale continueranno nello ſcandaloſo abuſo, e ſe Ella anco con la ſua autorità non li coſtringe a non farlo, non avranno giuſto titolo nè l' uno, nè gli altri di dolerſi ſe la pena li ſcoprirà avanti al popolo [a cui per obbligo di lor Miniſtero dovrebbero ſpiegare il Precetto Evangelico d' obbedire ai Sovrani] traſgreſſori dei Canoni e delle Leggi, Profanatori del Tempio, e dei Luoghi Sacri alla loro cura commeſſi, e meritevoli della pena che ſempre è una conſeguenza del delitto.

E in attenzione di ſua riſpoſta, di cui debbo render conto a S. A. R. reſto con l' onore di dirmi.

Di VS. Illuſtriſs. e Reverendiſs.

Firenze 1. Ottobre 1771.

Devotiſs. Obbligatiſs. Servitore
c. GIULIO RUCELLAI.

Illustriss. e Reverendiss.

SUA ALTEZZA REALE ha inteso con sorpresa, e suo dispiacere insieme, che in alcune Diocesi dei suoi Stati si tenga affissa nelle Sagrestie, e nei Confessionarj la Bolla „ *In Coena Domini* „ oramai proscritta da tutti i Dominj Cattolici, e che nella Settimana Santa siasi fino ardito di pubblicarla dai Pulpiti, e dagli Altari.

SUA ALTEZZA REALE mi ha comandato di farlo presente a VS. Illustrissima, perchè se mai per cattiva sorte tra queste vi fosse anche la sua, Ella possa dare gli ordini opportuni ai suoi sottoposti per torre quest' abuso, che certamente S. A. R. non vuol più soffrire impunito.

Non lascio di assicurarla, che non Le saranno indifferenti le sue cure, che La tolgano dalla necessità di far sentire gli effetti della Sua giustizia a tutti coloro, che in avvenire si ostinassero ad abusarsi della clemenza, che finora L' è piaciuto d' usar con loro.

Spero, che Ella colla sua solita saviezza vorrà riguardare quest'affare tale quale è, per terminarlo come conviene, e per mettermi in stato colla sua replica di farlene un merito con S. A. R. a cui debbo renderne conto ec.

Firenze 21. Agosto 1772.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
C. Giulio Rucellai.

Illustriss. e Reverendiss.

SUA ALTEZZA REALE intenta a favorire in tutte l' occasioni gli Ecclesiastici che servono la Chiesa, e particolarmente i Parochi, vuol sapere a quanto sia fissata nella sua Diocesi la Congrua Sinodale necessaria per l' ordinazione, e a quanto quella delle Chiese Parrocchiali, e precisamente quali sieno le Chiese Curate che l' hanno, e quali quelle che non l' hanno, e tra queste quelle che non sono in stato nonostante di supplire a' pesi della Cura, avuto riguardo alla popolazione ed obblighi delle medesime, ed alle circostanze de' tempi presenti.

Per eseguirlo con quell' esattezza che richiede il pubblico servizio, e lo scopo, a cui dovrà servire, io credo inevitabile di formare lo stato attivo e passivo di tutte le Parrocchie della sua Diocesi, che non hanno la Congrua, o su le quali può cadere il dubbio, che non sia nonostante sufficiente con i dati più sicuri cavati per quanto è possibile da un decennio, o da altre notizie che possano aversi le meno fallaci, e non dirette ad occultare il vero per un privato interesse, come suole facilmente arrivare.

Io dunque ho l' onore di partecipare a VS. Illustrissima questi Sovrani comandi, perchè si compiaccia di formarne la sua relazione, di dire il suo sentimento rispetto a quelle cose che credesse meritevoli d' attenzione, e di proporre il provvedimento che stimerà più opportuno per dare la necessaria e decente sussistenza a' Parochi che non l' hanno. E pieno di vera stima sono

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Di Casa 21. Aprile 1773.

Devotiss. Obbligatiss. Serv. vero
C. GIULIO RUCELLAI.

Illustriss. e Reverendiss.

SUA ALTEZZA REALE volendo rimediare all' abuso delle Processioni notturne, e de' flagellanti che per una mal' intesa pietà si veggono girare tuttavia in diversi Luoghi del suo Granducato, mi comanda di significare a VS. Illustriss. e Reverendiss. ch' è sua Sovrana intenzione che sull' esempio di ciò ch' è stato lodevolmente praticato in alcune Diocesi di concerto con i medesimi Ordinarj, e specialmente in quella di Pisa fino dall' anno 1735. vengano in avvenire totalmente abolite con una sua Pastorale, nella quale si prescrive il metodo, e la maniera di fare le processioni di penitenza secondo il vero spirito della Chiesa, e che contemporaneamente se ne comandi l' osservanza con un pubblico Editto sotto pena di cattura ed arbitrio a' trasgressori.

Io ho l' onore di parteciparle questi Sovrani comandi ben persuaso ch' ella gli eseguirà come conviene al servizio di Dio e della Chiesa che mai non può andar disgiunto da quello di S. A. R., e che prima di pubblicare la sua Pastorale vorrà compiacersi di comunicarmene la minuta, perchè contemporaneamente possano darsi gli ordini opportuni al Sig. Auditor Fiscale.

E pieno di vera stima sono
Di VS. Illustr. e Rever.
Di Casa 28. Maggio 1773.

Devotiss. Obbligatiss. Serv. Vero
C. GIULIO RUCELLAI

Illustriss. e Reverendiss.

E' Pervenuto a notizia di SUA ALTEZZA REALE l'abuso introdotto contro la pratica vegliante del Granducato, da alcuni Corpi e Compagnie d'intraprendere i Pellegrinaggi ai Santuarj fuori di stato senza averne ottenuta precedentemente la necessaria licenza.

Volendo pertanto provvedere come conviene al servizio pubblico e privato, ha dati gli ordini più precisi perchè sia intimato alle Compagnie ed altri Luoghi Pii sottoposti a S. A. R. o a' suoi Magistrati di non intraprendere in avvenire simili Pellegrinaggi, senz' averne ottenuta prima la grazia; E m' ha comandato espressamente di significarlo anco a VS. Illustriss. perchè si compiaccia di far nota questa sua volontà a quelli che dependono dalla sua autorità.

Nell' eseguire i comandi di S. A. R. ho l'onore di dirmi col mio solito invariabile ossequio.

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Di Casa 6. Agosto 1773.

Devotiss. Obbligatiss. Serv. Vero
C. Giulio Rucellai.

Illustriss. e Reverendiss.

SUA ALTEZZA REALE per giuste cause che interessano egualmente la Religione, l' ossequio, ed il rispetto dovuto al S. Padre, ed il suo Real Servizio, ha risoluto che in tutti i suoi Stati s' eseguisca prontamente l' Enciclica del dì primo Settembre prossimo passato alla Lettera in quella parte in cui la Congregazione *consulto prius sanctissimo & de eius mandato* proibisce a' Vescovi di deputare veruno degl' Individui della soppressa Società di Gesù *ad munus excipiendi Sacramentales Confessiones, praedicandi Verbum Dei, exercendi Curam Animarum, dirigendi Seminaria Clericorum &c. nisi prius obtenta speciali licentia a Sanctitate Sua, & a praedicta Congregatione deputata singulis vicibus exponenda.*

E per uniformarsi allo spirito della Decretale, vuole che vi restino compresi tra gl' impieghi che vi sono individuati, anco quelli di Missionarj, di Vicarj, d' Esaminatori, di Teologi, di Consultori, di Casisti, di Governatori di Monasteri, e di Conservatorj, o Direttori di Monache particolari, come pure che non si domandi la special licenza per abilitarli senza la sua saputa, e senza la previa sua permissione.

Ed all' effetto che i Prelati che hanno le Diocesi nel Granducato possano eseguire prontamente l' Enciclica, mi ha comandato di rimettere a ciascuno di loro un' esemplare, ch' eseguisco con VS. Illustrissima pregandola a degnarsi di darmi un riscontro d' averlo ricevuto ed eseguito, perchè possa renderne conto a S. A. R.

E in attenzione delle sue grazie ho l' onore di dirmi.

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Di Casa 3. Marzo 1774.

Devotiss. Obbligat. Servit. Vero
C. Giulio Rucellai.

REGOLAMENTO

Per i Cappellani delle Truppe di S. A. R., e dei Corpi delle sue Guardie da osservarsi nelle Guarnigioni di Firenze, di Livorno, di Pisa, e di Portoferraio.

SUA ALTEZZA REALE volendo provvedere agl'Inconvenienti a quali in passato hanno dato motivo i Cappellani Militari delle sue Truppe nell'esercizio del loro Ministero stabilisce & ordina l' esatta osservanza del seguente Regolamento.

I. Che i Parochi, e Cappellani dei diversi Corpi Militari si munischino delle opportune facoltà dall' ordinario locale, a cui spetta il prescriver loro il modo e la forma con la quale devono amministrare i Sacramenti agl'Individui Militari loro sottoposti nello Spirituale, che abitano fuori di Caserma, mentre per quelli che dimorano nelle Fortezze essendovi le Cappelle ove si tiene il SS. Sacramento i Cappellani non hanno luogo di trasportarlo d' altrove.

II. Che il Battesimo si amministri ai respettivi Batisterj pubblici dai Cappellani Militari, quali sarà prestato il comodo di farne la funzione con obbligo ai medesimi di registrare con tutta l' accuratezza in un Protocollo tenuto legalmente i nomi degli Infanti battezzati, dei loro Genitori, e dei Patrini, come anche l' ora, il giorno, il mese, e l'anno che son venuti alla luce.

III. Che siano tenuti di registrare in altri Protocolli separati tenuti pure legalmente i Matrimonj dei Militari in attual servizio a quali avranno assistito, ed i defunti Militari con che alla fine d' ogn' anno consegnino una Nota in autentica forma dei Battezzati, dei Congiunti in Matrimonio, e dei morti ai respettivi Archivj delle Curie Ecclesiastiche, acciò possino essere registrati nei libri pubblici di detti Archivj da quali potranno estrarsi le fedi, come anche dai medesimi Protocolli dei Cappellani quan-

do ſiano loro richieſte con pagare tanto agl'Archivj, che ai Cappellani la ſola metà della Taſſa Comune.

IV. Che prima di congiungere in Matrimonio alcuno dei Militari attuali debbano i reſpettivi Cappellani aver viſte le neceſſarie prove dello ſtato libero dei Contraenti fatte avanti la reſpettiva Curia Eccleſiaſtica per poi fare nella Cappella Militare le ſolite tre denunzie, e ſe uno dei contraenti non foſſe Militare, i detti Cappellani dovranno prima di procedere alla dazione dell'Anello riſcontrare ed aſſicurarſi dai Curati Urbani che ſiano pure ſtate eſeguite le denunzie dell'Individuo Contraente che appartiene alla loro Curia ben'inteſo che ſebbene la femmina non ſia Militare deve non oſtante ricever l'Anello dal Cappellano Militare; E ſe al contrario una Femmina Militare contraeſſe Matrimonio con un Uomo non ſoggetto al Cappellano Militare ſpetterà in queſto ſolo caſo al Curato Urbano di aſſiſtere nella propria Chieſa alla dazione dell'Anello.

V. Che anche riſpetto alle fedi da eſtrarſi neceſſariamente dalla Curia Eccleſiaſtica per giuſtificare lo ſtato libero debbano i Militari in attual ſervizio eſſer taſſati per la ſola metà della Taſſa Comune.

VI. Che per tutti gl'Individui Militari che alloggiano in Caſerme loro Famiglie e domeſtici addetti ai Corpi regolati, i Cappellani dei medeſimi debbano amminiſtrargli il Viatico e l'eſtrema Unzione con preſtar loro tutta l'aſſiſtenza Spirituale in caſo di malattie come anche agl'Infermi negli Spedali Militari con obbligo ai detti Cappellani di prender l'Olio Santo dalla Cattedrale nella Settimana Santa di ogn'anno, come ſi pratica dai Curati Urbani.

VII. Che ſimilmente debbano amminiſtrare queſti Sacramenti alle Perſone di tutti gl'Uffiziali attuali che abitano in Caſe proprie, o in quartieri Urbani alle loro proprie Famiglie e Domeſtici che vi abitano, e vi pernottano, e che non hanno Caſa aperta ſeparata, con che ſiano obbligati i Cappellani previe le convenienti richieſte ai Priori, o Parochi di prender ſempre il Viatico dalla Cura Urbana alla quale ſarà ſottopoſta la Caſa o Quartiere dell'Infermo, purchè ſi oſſervi in tale occaſione quella decenza che ſi conviene al Sacramento. E nel ſolo caſo di un

im-

imminente pericolo potrà prendersi anche dalla Chiesa più vicina dove si conservi il SS. Sacramento.

VIII. Che seguendo la morte di qualche Ufiziale in attual servizio o di alcuno degl' Individui della sua propria famiglia, o de' domestici con esso coabitanti che dimorino tanto in Caserme, o in Quartieri Militari, quanto in Case particolari dovranno esser esposti nelle Cappelle delle respettive Fortezze, e successivamente trasportati dai Soldati per seppellirsi nel Campo Santo, qualora il Defunto non si sia precedentemente eletta altrove la sepoltura o non l' abbia Gentilizia, nel qual caso nel trasportarvelo dovrà osservarsi quanto vien prescritto dalla Legge funeraria del dì 25. Marzo 1773.

IX. Che quei Militari che moriranno negli Spedali Militari debbano esser esposti nelle Cappelle dei medesimi e successivamente sepolti nei Campi Santi come si è praticato finora.

X. Che per il Precetto Pasquale debbano i Cappellani consegnare a ciascuno dei loro sottoposti dei Corpi attuali compresi gli Uffiziali di qualunque grado, loro Famiglie e Domestici Coabitanti con essi una cedola che renderanno nelle respettive Chiese, o Cappelle Militari di ritirare le dette Cedole per riscontrare se vi siano contumaci.

XI. Che l' istesso sistema fin quì dichiarato si osservi ancora in rapporto ai tre Corpi di Guardie con destinare fino a nuov' ordine la Chiesa dei Bernabiti per Cura Militare delle Guardie Nobili, e delle Guardie Reali a Cavallo; E per il Corpo di Guardie Reali a piedi la Cappella della Fortezza di Belvedere considerando il Cappellano acquartierato nella medesima come uno ajuto del Paroco dei detti tre Corpi di Guardia Padre Don Emanuelle Pisani.

XII. Che anche in Portoferrajo essendo destinata quella Gran-Ducal Chiesa del Carmine per Cura Militare debba il Rettore pro tempore della medesima esser il Paroco della Guarnigione, esclusi i Bassi Uffiziali, e Soldati della Compagnia Urbana considerando in avvenire il presente Cappellano Militare come un Ajuto del detto Rettore senza pregiudizio degl' Assegnamenti, e dei diritti dei quali è in possesso il detto Cappellano che dovrà goderne fino a che eserciterà tale Impiego.

F 2 XIII.

XIII. Che tutti i Cappellani siano obbligati di dare nelle loro Chiese le necessarie Istruzioni Cristiane ai loro sottoposti ed esser pronti ad assisterli come si conviene.

XIV. Che nel caso che alcuno dei Militari sottoposti ai Cappellani Militari siano fuori dei loro Corpi, o per servizio del Corpo medesimo, o in spedizione, o per viaggio, o per villeggiatura, o per qualunque altro titolo debbano esser sempre sottoposti per lo spirituale ai Parochi del Luogo ove si trovano.

XV. E finalmente che i Cappellani Militari non abbiano veruna Giurisdizione spirituale sopra alcuno degl' Uffiziali, o altri Individui Pensionati, o titolati, Scrivani Militari delle Porte di Firenze, Sergenti delle Chiavi, Obuisti della Banda Militare, Impiegati negli Scrittoj della Direzione dell' Artiglierìa, e Fortificazioni, e nel Commissariato di Guerra, i quali tutti abitando promiscuati con i sottoposti alle Cure Urbane, saranno per lo Spirituale sottoposti alle respettive loro Parrocchie, e all' adempimento del Precetto Pasquale.

Dato in Firenze li 22. Dicembre 1774.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

GIUSEPPE MARIA BIANCHI.

Concorda con l' Originale, ed in Fede

GIUS. MARIA BIANCHI.

Illustriss. e Reverendiss.

SUA ALTEZZA REALE è venuta nel sentimento che in veduta del Servizio di Dio, e di quello del pubblico convenga che tutti i Conventi di Monache sieno indistintamente sotto l'assoluta giurisdizione de' Vescovi, e mi ha comandato di proporle la maniera di eseguirlo rispetto a quei Monasteri, e Conventi che sono sotto la direzione de' Regolari.

Prima di nulla avanzare sopra questo punto, ho creduto proprio di farne la confidenza a VS. Illustriss. perchè si degni farvi le sue considerazioni, e di propormi il metodo che credesse proprio per ottenerne il fine che S. A. R. si è prefisso.

E tanto più sono venuto in questo proposito, perchè ho osservato, che la Legge di Cosimo primo sopra i Monasteri delle Monache, che in gran parte rinnovò le Leggi repubblicane che già vi erano, fu fatta con l'approvazione di tutti i Vescovi, che avevano Diocesi nello stato.

Io dunque starò in attenzione delle sue grazie per poter poi dare a quest' affare quel corso che parrà proprio.

Mi comanda altresì con biglietto del Sig. Conte Alberti scrittomi fino nel dì 4. del prossimo scaduto Maggio di significare ai Vescovi tutti che hanno Diocesi ne' suoi stati, che anco nel sistema presente de' Monasteri, che si è determinato di variare, fino che non se li sostituisca il nuovo, gradirà che si prendano la pena d' avere un' ispezione sopra i Conventi di questo genere, e sopra gl' individui regolari che li dirigono: e vedrà volentieri in genere, che per gl' impieghi di Predicatori, e di Confessori si preferiscano i Preti Secolari ai Frati.

E finalmente venendo rappresentato, che in molti Conservatorj sia stata introdotta la Clausura, di voti con l' autorità de' Vescovi, vuol sapere se ve ne sieno nella sua Diocesi; quali sieno; per quali ragioni; da chi si sieno introdotti; e perchè non si restituiscano al loro primo Instituto; Da che essendovene tanti d' una rigorosa osservanza per tutte le Classi di persone, non sà ve-

vedersi perchè non debbano esservene anco di quelli che possano servire d' onesto asilo per le persone che non possono vivere la vita del Mondo, nè quelle de' Chiostri destinati per esercitarvi quella sublime perfezione Cristiana che si posa sopra i Consigli Evangelici.

Io debbo render conto a S. A. R. di queste due commissioni; Onde prego VS. Illustriss. di mettermi in stato di poterlo eseguire; mentre pieno di stima sono

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Di Casa 11. Luglio 1775.

Devotiss. Obblig. Serv. V.
C. Giulio Rucellai.

Illustriss. e Reverendiss.

MI comanda SUA ALTEZZA REALE con biglietto di Sua Eccellenza Alberti in data de' 4. dello scaduto Maggio „ di esigere dai Vescovi dello Stato, e da tutti „ gli altri, che vi hanno una parte della loro Diocesi una „ nota esatta di tutti i Sacerdoti che vi hanno tanto Secolari, che „ Regolari, ed una nota pure per ciascheduna Diocesi di tutti i Benefizj, e Ufiziature con gli obblighi e rendita a quelli annessi; e di „ tutte le Chiese Curate annesse ai Conventi di Regolari, con la „ distinzione di quelle che si esercitano dai Preti Secolari, o dai „ Regolari medesimi o nel Chiostro, o fuori del Chiostro; „ Di trasmetterne a ciascuno di loro „ Un' istruzione, o un prospetto „ per facilitarne un'esecuzione uniforme.

Io mi dò l' onore di parteciparla a VS. Illustriss. e di rimetterle insieme l' istruzione, e le Tabelle stampate.

Vengo pure incaricato di proporre la maniera di fissare la limosina delle Messe manuali in una somma sufficiente per l' onesto mantenimento d' un Sacerdote, e di ridurre gli obblighi de' benefizj, dell' Ufiziature, e delle Messe a quel numero, che corrisponde alle rendite.

Comecchè per eseguirlo vi è necessaria l'autorità ecclesiastica, ed io sò che la Corte di Roma ha dati ai Vescovi su questo punto diversi ordini che tendono allo stesso fine, mi sono creduto in dovere prima di farlo, di comunicarglielo per averne il suo sentimento, e perchè mi faccia la grazia di accennarmi quello che crede da proporsi che convenga al servizio di Dio, che principalmente dee aversi in veduta a quello del pubblico, e alle premure di S. A. R., che tutte tendono a costituire i Ministri dell' Altare, e particolarmente quelli che frangono il Pane Evangelico al popolo, in stato da poter sussistere onestamente, senza bisogno di ricorrere a quelle pie industrie, che disonorano il loro Ministero, che son condannate tanto dalle Costituzioni Canoniche, che civili, e che si lasciano

no impunite, o si negligono per la necessità che hanno di vivere;

E perchè fra tutti gli ecclesiastici i Parochi di Campagna son quelli che superiormente agli altri mancano per la maggior parte della necessaria sussistenza, e che più la meritano, S. A. R. gradirà che per quanto è compatibile col servizio della Chiesa e del popolo, VS. Illustriss. si dia la pena di proporre la maniera di far sodisfare ai Parochi poveri quelle Messe che avanzano nelle terre, e nelle Città, e che per qualche ragione rimangono arretrate.

E pieno di vera stima in attenzione delle sue repliche sono &c.

Illustriss. e Reverendiss.

VUole SUA ALTEZZA REALE Nostro Signore, che in tutti i suoi Stati si eseguisca il Breve del Concordato col Santo Padre del dì 6. Ottobre prossimo passato nella forma seco convenuta.

E perchè sempre costi di questa Sua Volontà, e come debba eseguirsi, mi comanda di comunicare Copia di detto Breve a tutti i Prelati che hanno le loro Diocesi, o parte di esse nel Gran-Ducato, e di partecipar loro gli appresso Articoli d'Istruzione.

I. Le Pensioni, che a forma del Breve potranno riservarsi sopra i Benefizj di Toscana saranno conferite dal S. Padre per la metà a favore di quelli, per i quali S. A. R. avanzerà le sue premure.

E' intenzione della R. A. S. di non raccomandare che i Parochi, o i Cherici più poveri.

In conseguenza di ciò attenderò da VS. Illustrissima, che vacando nella sua Diocesi Benefizj capaci di Pensione, abbia la premura di darmene subito avviso, con rimettermi ancora la Nota, e le Informazioni di quei Parochi, e Cherici che crederà più bisognosi, e più meritevoli d'esser soccorsi.

II. Per determinare la quota della rendita dei Benefizj sopra della quale può cadere la riserva della Pensione, si attenderà fino a nuov' ordine la rendita, per cui sono tassati nella Dateria Apostolica.

Ma ciò non ostante all' oggetto non solo di avere in pronta la Nota di tutti i Benefizj che a forma del Breve son capaci di Pensione, quanto ancora all' oggetto che S. A. R. possa risolvere se più convenga tener fermo il sistema di valutare la quota delle Pensioni sulla rendita tassata in Dateria, ovvero convenisse farne un nuovo stato, desidero che Ella mi rimetta la Nota di tutti i benefizj capaci a forma del Breve della riserva di Pensione che sono nella sua Diocesi, con l'indicazione dell' attuali rendite, e pesi. G E per

E per formare questa Nota, devo prevenirla, che potrà avere per non sottoposti a Pensione, oltre gli eccettuati dal Breve, anco tutti quelli di rendita sì limitata, che se si detraesse dalla medesima il terzo di Pensione non resterebbe al Benefiziato la Congrua.

III. L' esenzione dalle Pensioni accordata alle Chiese Curate, dovrà intendersi estesa ancora a tutti Benefizj, Dignità, e Commende, alle quali sia in qualunque forma unita la Cura, finchè non sia diversamente determinato.

L' Intenzione di S. A. R. nel favorire questa Classe di Benefizj non solo è diretta al sollievo del Popolo, per cui può lusingarsi, che da un' onesto Ecclesiastico saranno più giustamente e canonicamente impiegati gli avanzi, se non saranno distratti in Pensioni, ma molto più al decente mantenimento del Paroco, o di quel Sacerdote che ne esercita effettivamente le funzioni.

La R. A. S. ha luogo di dubitare che in questa parte vi sia dell' abuso; che le Cure incommendate siano le meno assistite, perchè dal Benefiziato non si lasci al Paroco che l' assegnamento il più miserabile; e che in conseguenza di questo non siano da altri esercitate che dai Sacerdoti, che meno vi sarebbero adattati per dottrina, e per costume.

E' perciò determinata di esigere che ai Sacerdoti, i quali per qualsivoglia titolo eserciteranno tali Cure, sia pagata la Congrua non minore di scudi cento l' anno libera dai pesi.

Confida che i Vescovi dimostreranno il loro zelo nel secondare queste sue piissime Sovrane Intenzioni, e nell' invigilare perchè siano eseguite.

E potendo convenire il provvedere ad un oggetto sì importante prima ancora che segua la vacanza di tali Benefizj, desidero che VS. Illustrissima mi trasmetta la Nota distinta di tutte le Cure che sono unite all' Abbazìe, Spedali, Capitoli, o Corpi Ecclesiastici, Commende, Dignità, Luoghi Pii, e Comunità Religiose, che esercitano da loro medesimi, o per mezzo di Vicarj, o Parochi, siano amovibili, o perpetui; E mi esponga lo stato in cui sono, quali siano le meno assistite, e quali mancanti dell' indicata Congrua.

IV. Con la stessa massima di favorire i Parochi, S. A. R. è deter-

terminata a non permettere, che neppure s'impongano Pensioni sulle Chiese Curate di Patronato privato, o sia a favore del Patrono, o d'altri, se non che nel solo caso che competa al Patrono l'azione per gli Alimenti da sperimentarsi a termini di Giustizia avanti il Giudice competente; E si lusinga, che le Curie Ecclesiastiche avranno in questa parte tutta la premura, perchè non si usi di una ingiusta condescendenza.

V. SUA ALTEZZA REALE non toglie agli Ordinarj Collatori la facoltà d'imporre Pensioni nei Benefizj, quando vacheranno nei mesi non riservati, come neppure è sua Intenzione di limitargliela con esigere, che siano conferite per la metà a Sua Regia Nomina; Ma confida nello zelo, e deferenza dei detti Ordinarj che secondando le sue Sovrane giustissime premure, Essi pure si asterranno dall' imporre Pensioni sopra Benefizj Curati, e non le conferiranno che a persone suddite, con la prelazione, per quanto è possibile, dei Curati poveri delle loro respettive Diocesi. E pieno di stima sono

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Firenze Luglio 1775.

Devotiss. Obbligatiss. serv. v.

Molto Magnifico Signore.

SUA ALTEZZA REALE Nostro Signore, a cui è stato rappresentato, che nel Bando sopra le Questue de' 24. Dicembre 1764. non viene determinato a favore di chi debba applicarsi la Roba, e Denaro questuato in contravvenzione, con venerato suo Motuproprio in data de' 18. del corrente, ha ordinato, che il detto Denaro, e Roba sia applicata a favore della Comunità, dove sarà seguita la trasgressione, per doversene disporre come di ogni altra rendita Comunitativa.

Ne reco a VS. il presente riscontro, perchè all' occorrenze si uniformi a tali Sovrane determinazioni; E Nostro Signore la conservi.

Di VS. Molto Magn.

Firenze li 22. Ottobre 1776.

Affezionatissimo per Servirla
Domenico Brichieri Colombi A. F.

Illustriss. e Reverendiss.

SOno incaricato con biglietto della Segreterìa de' 4. del cadente Novembre di far noto a tutti gli Ordinarj che hanno le Diocesi ne' suoi stati, che la R. A. S. gradirà ch' eseguiscano quello che hanno fatto sperare, cioè di preferire negl' impieghi di Confessori e Predicatori de' Monasteri i Preti ai Regolari, e che rispetto a quelli, ne' quali questi sono in possesso, profittino di tutte le occorrenze che si presenteranno loro per avere un titolo d' escluderli.

E perchè i disordini che son nati in alcuni Conventi sottoposti ai Regolari, e le altre notizie che ha, l' hanno convinto della necessità di non permettere che continuino a governarli, Vuole che i respettivi Ordinarj, nelle Diocesi de' quali vi sieno Conventi, o Monasteri sottoposti ai Regolari, facciano il più presto le loro istanze a Roma in quella forma che crederanno più proprio, perchè sieno totalmente rimessi sotto la loro giurisdizione, e che da questi sieno governati nello spirituale, come governano gli altri che sempre sono stati a loro sottoposti, ed all' effetto di facilitare che la Corte di Roma secondi le loro istanze, debbo assicurarli, che S. A. R. Incarica il suo Ministro in Roma di prendervi tutto l' interesse, e di far tutti i passi che crederà necessarj anco con il Santo Padre per ottener ciò che domandano.

Nel parteciparle la volontà di S. A. R. perchè possa eseguirla, ho l' onore di dirle, che attenderò la sua risposta per poterne render conto, come vengo incaricato; E pieno del mio solito inalterabile ossequio sono

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Di Casa 14. Dicembre 1776.

Devotiss. Obbligatiss. Servo v.
C. GIULIO RUCELLAI.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria e di Boemia, Arciduca d' Austria Granduca di Toscana &c. &c. &c.

VOlendo Noi rimuovere il pericolo dei funesti accidenti, che possono seguire dalla troppo precipitosa inumazione dei Cadaveri, e volendo nel tempo stesso riparare al pregiudizio che può derivarne alla pubblica salute dal tenerli esposti dove concorrono i Fedeli per gli Esercizj della Religione, perciò senza derogare agli Ordini contenuti nell' Editto dei 30. Novembre 1775., che provvede sopra le morti improvvise, e senza alterare i Regolamenti veglianti per le ricognizioni dei Cadaveri, che occorrono farsi dai Tribunali, ma in aumento, e conferma dei medesimi Comandiamo.

I. Che in avvenire per regola generale non possa darsi mai sepoltura ai Cadaveri prima che siano passate ventiquattro ore da che ne sia seguita la morte; E se si tratterà di Morti compendiose, o subitanee, quali sono quelle che accadono in conseguenza di Apoplessìa, Paralisi, Epilessìa, Catalessi, Sincope, Convulsioni, Inalazione di vapori Venefici, o Aria non respirabile, Emorragìe, o di tutte le altre cagioni capaci di produrre l' apparenza di morte, sarà necessario lasciar correre ancora maggior tempo a discrezione degli Intendenti, o di quelli alla custodia dei quali sarà il Cadavere.

II. Nello spazio delle ventiquattro ore, o in quel maggior tempo, per cui ne' casi già detti dovrà differirsi l' inumazione non sarà regolarmente permessa la sezione del Cadavere; ma ad essa solo si potrà devenire liberamente senza la detta limitazione di tempo nei casi più straordinarj, come di Epidemie incipienti, o malattie d' incognita cagione, purchè per giudizio di idonei Professori

fori fiano fenza contradizione manifefti i fegni della morte feguita; E ciò per non defraudare il Pubblico di quei vantaggi che derivano alle Arti falutari dalle ricerche di tal natura.

III. Per tutto quel tempo che dovranno i Cadaveri reftare fopra terra, dovranno lafciarfi per quanto è poffibile nello ftato loro naturale, ed a forma delle Iftruzioni che il Magiftrato di Sanità di Firenze farà pubblicare, e che Noi comandiamo di offervarfi.

IV. Affinchè non vi fia alcuna ripugnanza a efeguire le Iftruzioni predette, Ordiniamo che in avvenire i Cadaveri fiano portati fempre coperti, tanto alle Chiefe dove dovranno ricevere i fuffragj, che a quelle dove dovranno feppellirfi.

V. E non dovranno benchè coperti reftare efpofti in avvenire nelle dette Chiefe, dove non producono che difturbo al Popolo che affifte alle Sacre Funzioni, e pregiudizio alla pubblica falute. Ma vogliamo che tutte le Parrocchie, ed ogni altra Chiefa che abbia il dritto di tenere per i fuffragj, o tumulare i Cadaveri, per tutto quel tempo che quefti dovranno reftare fopra terra a forma dell' Articolo primo, li devino tenere cuftoditi in una ftanza a parte dove in quefto tempo non vi fi celebrino i Divini Uffizj, e che non abbia alcuna comunicazione per cui fi dia acceffo al popolo, ma deva ftar ferrata, e non poffa entrarvi che chi deva aver cura del Cadavere.

VI. I Parochi avranno dritto di prevalerfi a quefto oggetto di qualche Oratorio di Confraternita anneffo alla Fabbrica della lor Chiefa, o in vicinanza della medefima dentro il circondario della Cura, dove nel tempo che dovrà fervire per la Cuftodia di un Cadavere, non folo non vi fi celebreranno Meffe, nè vi fi faranno altre Sacre Funzioni, ma vi refterà proibita anco l' adunanza dei Fratelli; o fivvero deftineranno a queft' ufo una ftanza della loro Canonica.

VII. In Firenze il Senator Segretario del Regio Diritto, e nello Stato i refpettivi Giufdicenti avranno facoltà di conofcere fommariamente delle differenze che poffono nafcere tra il Paroco, ed i Fratelli dell' Oratorio che effo voleffe prefceglière, e quelle procureranno di comporre, o decidere prontamente come crederanno giufto, togliendo ogni oftacolo che

per

per qualunque parte si potesse frapporre all'esecuzione di queste Nostre determinazioni.

VIII. Tutte le Chiese non Parrocchiali che avessero il dritto di ritenere, o per i suffragj, o per la tumulazione i Cadaveri, dovranno parimente avere un' Oratorio, o Stanza per custodirveli, in mancanza della quale dovranno renunziare al loro diritto.

IX. Tutti i Parochi, o altri alla cura dei quali sia qualunque Chiesa, che abbia il diritto dei suffragj, o della Tumulazione, dovrà nel termine di un mese aver denunziato in Firenze, Siena, Pisa, e Livorno al Magistrato respettivo di Sanità, ed altrove ai respettivi Giusdicenti l' Oratorio, o Stanza che avranno destinata all' uso di custodire i Cadaveri, e dai respettivi Tribunali sarà approvata se con la visita del Cancelliere, o del Giusdicente, e di un Medico sarà riconosciuta adattata, ed in diverso caso li sarà assegnato un breve termine a provvedersi di altro luogo.

X. Sarà per altro in facoltà delle respettive Famiglie del Defunto il ritenere il Cadavere nella propria Casa per tutto quel tempo che a forma della presente Legge deve restare sopra Terra.

XI. Tutte le Funzioni Sacre che per l' avanti solevano farsi presente il Cadavere, potranno farsi col segno di una Coltre distesa in Terra, o sopra un Catafalco, purchè sia osservato ciò che è stato prescritto nelle Leggi sopra i Funerali de' 10. Ottobre 1748., e 25. Marzo 1773.

XII. Tutto ciò, che nella presente Legge ci è piaciuto di prescrivere dovrà avere esecuzione dal dì primo del prossimo Marzo.

XIII. I Trasgressori di qualunque condizione siano, tanto Ecclesiastici, che Laici, saranno sottoposti alla pena di scudi venticinque per ciascuna trasgressione a qualunque degli Articoli contenuti nella presente Legge, ed all' arbitrio secondo le circostanze; E la somma in cui sarà la condanna dovrà dividersi per metà tra l' Accusatore palese, o segreto, e lo Spedale di Santa Maria Nuova per lo Stato Fiorentino, e quello di Santa Maria della Scala per il Senese.

XIV.

XIV. Conosceranno di tutte le Trasgressioni dependenti da questa Nostra Legge, in Firenze il Tribunale degli Otto, in Siena il Capitano di Giustizia, ed in tutti gli altri Luoghi del Gran-Ducato i respettivi Tribunali ordinarj ai quali compete la Giurisdizione Criminale con le solite partecipazioni.

Tale è la Nostra Volontà della quale ne comandiamo l' esecuzione in tutti i Luoghi del Gran-Ducato, benchè privilegiati, e dei quali convenisse farne speciale menzione, non ostante &c.

Dato li due Gennaio mille settecentosettantasette.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

FRANCESCO SERATTI.

ISTRUZIONE

Intorno alle cautele da praticarſi per i Corpi Eſtinti o ſuppoſti tali fino a tanto che ſaranno ſopra a terra.

I. I Cadaveri Umani non dovranno eſſer coperti ſe non che quanto richiede l'oneſtà, e la decenza, cioè ſolamente con Camicia, e Calze, o Veſte lunga a piacimento, purchè non ſia fermata troppo ſtretta al collo in modo da ſerrare le vene giugulari, e l'arterie carotidi eſterne.

II. Non dovranno ſituarſi con le braccia, e mani ſtrette, e gravitanti ſul torace, e ſul ventricolo, ma bensì affatto eſteſe; e ne' caſi ove ſi poſſa dubitare di morte apparente non dovrà tenerſi il Cadavere ſupino, ma inclinato ſopra una parte.

III. Non dovrà calcarſi, e ſerrarſi la maſcella inferiore accoſto alla ſuperiore, e neppure rintaſarſi la bocca, e le narici, ma ſi laſcerà il Cadavere nel ſuo ſtato naturale.

IV. Non ſi ricuoprirà col ſolito cappuccio o altro pezzo di tela la faccia al Cadavere ſe non che nell' atto di tumularlo.

V. Tutti i Cadaveri indiſtintamente dovranno eſſer traſportati entro Caſſe, o Cataletti coperti di tela nera incerata, o Coltre; E volendo alcuno ſervirſi delle ſolite Bare per non eſſere in grado di ſupplire alla ſpeſa delle dette Caſſe, o Cataletti potrà farlo, purchè eſſe Bare abbiano nella parte ſuperiore dei regoli, o ſtaggi inarcati capaci di ſoſtenere detta tela, o coltre, talchè l'effetto ſia che il Cadavere non ſi veda, ma poſſa l' aria liberamente entrare, ed uſcire.

VI. Sarà cura dei Cancellieri d' invigilare che le ſtanze, o Oratorj da ſceglierſi per l'eſpoſizione dei Cadaveri ſiano eſenti da umidità, ſuſcettibili di ventilazione, luminoſe, e non fredde, e la loro capacità ſia proporzionata al biſogno delle reſpettive Parrocchie.

VII. Occorrendo per qualche urgente motivo di levare i Cadaveri dalle accennate Caſſe, Cataletti, o Bare ſi avrà cura di ſituarli

tuarli sopra Tavole, o Assi, e non mai sopra il nudo suolo.

VIII. Sarà conveniente che mentre il Cadavere starà in detta stanza, o Compagnìa sia di tempo in tempo osservato, e ciò particolarmente nei casi di Morti repentine o violenti, ad oggetto di rilevare se comparisca qualche segno di vita, come di pulsazione al cuore, o di respirazione ec., e ciò accadendo, passare agli opportuni soccorsi a forma delle Istruzioni pubblicate dal Collegio Medico nel 1772. per ravvivare gli annegati, ed altri morti apparentemente.

IX. Dovranno tenersi aperte le stanze tutte le volte che non vi sono Cadaveri, ed esporsi all'aria i Cataletti bene espurgati dalle immondizie contratte da Cadaveri stessi.

Dato in Firenze dal Magistrato di Sanità li 2. Gennaio 1777.

Lorenzo Rossi Cancelliere.

Illustriss. e Reverendiss.

Più volte è arrivato, che dai Parochi sia stato negato ai Ministri Laici dei Tribunali di Giustizia di poter fare le visite, e le recognizioni giudiciali dei Cadaveri tuttavìa insepolti, o che conveniva far disumare all' effetto di porre in chiaro il corpo del delitto, o la Causa del medesimo.

E perchè i Parochi hanno resistito tutte quelle volte solamente, che non sono stati autorizzati a questi Atti dai respettivi loro Ordinarj, e il dover procurare all' occasioni le licenze da' medesimi per la distanza de' Luoghi, per la contrarietà dei tempi, e per altri ostacoli produrrebbe, come è già seguito, che non si eseguissero in tempo le dette visite, e recognizioni, o rimanendo imperfetto il Processo, ne succederebbe poi l' impunità dei Rei, mi ha comandato espressamente SUA ALTEZZA REALE di far presente a VS. Illustriss. che converrebbe pel buon servizio della Giustizia fossero autorizzati una volta per sempre tutti i Parochi della di lei Diocesi a permettere ai Ministri Laici di fare le visite, e le recognizioni dei Cadaveri tanto insepolti, che quando convenisse di farli disumare, con che tali Atti si eseguissero fuori di Chiesa.

E perchè la medesima R. A. S. ben persuasa del zelo, e della Giustizia di VS. Illustrissima non dubita punto, che Ella sia per dar gli Ordini opportuni colla maggior sollecitudine, io sono a pregarla

ga rla

garla di darmene un riſcontro per potermi diſimpegnare da queſta commiſſione. E con tutto l'oſſequio mi confermo
Di VS. Illuſtriſs. e Reverendiſs.

Firenze 6. Settembre 1777.

Devotiſs. Obbligat. Servit. Vero

Illustriss. e Reverendiss.

E' Pervenuto a notizia di SUA ALTEZZA REALE l'abuso introdotto contro il disposto delle Leggi e Ordini veglianti del Gran-Ducato d'ammettere i forestieri all'esercizio della Cura d'anime, e specialmente in quelle che si dicono amovibili.

S. A. R. Volendo provvedervi come conviene al suo Real Servizio mi ha comandato di rammentare a VS. Illustriss., che non possono ammettersi soggetti non Sudditi all'esercizio di questo Ministero, se prima non ne abbiano ottenuta la grazia dalla R. A. S. non escluse neppure le Parrocchie, che si amministrano da Regolari, i quali per questo effetto dovranno aversi per compresi nella Legge.

Nel parteciparle queste Sovrane determinazioni, mi giova sperare ch'Ella invigilerà in avvenire alla loro esatta esecuzione; E pieno di stima sono

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Firenze Marzo 1777.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore

Illustriss. e Reverendiss.

E' Mente di SUA ALTEZZA REALE che sia stabilmente rimediato a tutti gli abusi, ed inconvenienti che possono seguire in contravvenzione de' suoi ordini dati fino del 1773. in punto di processioni notturne, e pubbliche flagellazioni, e che siano prevenuti ancorchè attualmente non esistano, con estendere la proibizione indistintamente anco a tutti quei luoghi, ne' quali fin d'allora non fu pubblicata.

In esecuzione dunque de' comandi Sovrani, prego VS. Illustriss. di formare una Pastorale coerentemente a ciò che le scrissi nella mia de' 28. Maggio 1773., e di rimettermene la Minuta per sottoporla alla Regia approvazione, affinchè in seguito possano darsi gli ordini opportuni, perchè con un pubblico Editto ne sia comandata la puntuale osservanza. E pieno di stima in attenzione delle sue grazie sono

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Di Casa 21. Giugno 1777.

Devotiss. Obbligatiss. Serv. vero
C. Giulio Rucellai.

Illustriss. e Reverendiss.

SUA ALTEZZA REALE per torre l'abuso, che tutto giorno va augumentandosi ne' suoi Stati di domandare a Roma sotto mendicati pretesti le Dispense dalle Canoniche Costituzioni, che interessano in servizio di Dio, e la Disciplina della Chiesa, egualmente che la pubblica Economìa, ha comandato che in avvenire non si spedisca l'Exequatur a quelle che sciolgono gl'Impedimenti Canonici per abilitare le Persone ad essere ricevute nel Clero, a conseguire Benefizj, ad esser promosse agli Ordini Sacri, ed alle Chiese Curate, o per difetto d'età, o fuori de' termini prescritti, e tutte le altre, che si risolvono in Deroghe delle Costituzioni dei Capitoli, o Comunità Religiose, delle Disposizioni dei Privati ancorchè si pretendessero pie, le Composizioni col Tribunale della Fabbrica, le Coadiutorie, e le Renunzie a favore di certa Persona, se prima non abbiano ottenuta la permissione di domadarle al Senator Segretario del Regio Diritto a cui sono state date le necessarie Istruzioni di concederla, sentiti però prima i respettivi Ordinarj, e verificato che vi concorra l'utilità della Chiesa, o che in qualche circostanza sia pio, utile, e necessario al Pubblico di accordarla non ostante.

E perchè gli affari di questa natura per l'ordinario si dirigono dai Ministri delle Curie Ecclesiastiche, e non si spediscono senza le preventive informazioni dei respettivi Ordinarj, vengo incaricato di far presente a tutti i Prelati ch' esercitano Giurisdizione Ecclesiastica nel Gran Ducato d'ordinare ai loro Ministri, che qualora siano consultati avvertano le Parti della necessità d'avere la preventiva permissione, e di non informar quelle che si presentassero direttamente se non esibiscano la Licenza.

Eseguisco con questa mia gli Ordini Sovrani con VS. Illustrissima che prego a favorirmi d'un riscontro d'averli ricevuti per renderne conto a S. A. R., e profitto di quest' occasione per rinnovarle gli atti del mio rispetto, e per dirmi pieno di stima

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Firenze Ottobre 1777.

Devotiss. Obbligatiss. Serv. Vero

SUA ALTEZZA REALE, perchè la Giustizia Criminale si amministri a tutti i suoi Sudditi tanto Laici, chè Ecclesiastici egualmente, e perchè si tolgano tutte le Dispute inutili, che per la diversità delle Giurisdizioni ne frastornano il corso, comanda, e Vuole, che in avvenire, senza il minimo pregiudizio delle prerogative, che hanno goduto finora tanto le Curie Ecclesiastiche, che le Comunità de' Regolari, finchè non sia diversamente disposto, possono l' une, e l'altre continuare l'uso già introdotto di delegare ai Ministri Regj de' Tribunali respettivi tutte le facoltà necessarie per procedere liberamente tanto ex Officio, che a querela contro tutte le Persone, alle quali può competere il Privilegio del Foro per qualunque Causa, sempre però come Delegati, e in nome della Chiesa; che da questi si rimettano gl' Atti assieme col Voto de' respettivi Assessori, come si pratica per risolvere tutti gl' altri Processi, e che i Decreti, e le Sentenze, che si proferiranno in conseguenza dai Giudici Ecclesiastici abbiano la dovuta esecuzione; ed all'incontro siano riguardate come nulle a tutti gl' Effetti Civili, nè da alcun Tribunale Secolare gli si possa dare esecuzione, nè accordarsi il braccio per la medesima, se non siano proferite a forma del Voto di detti Ministri Regj.

E rispetto alle censure in quanto si risolvono in pena temporale, Comanda, che siano sottoposte al Regio Exequatur, e che senza questo non possano nè pubblicarsi, nè intimarsi, nè attendersi nel Foro esterno rispetto agl' Effetti Civili.

Nell' eseguire con i Supremi Comandi di S. A. R. comunicatimi con Biglietto di S. E. il Sig. Conte degl' Alberti del dì 28. Ottobre passato in attenzione di sue repliche profitto dell' occasione per rinnovarle gl' Atti del mio rispetto, e sincera stima per dirmi

Di

Firenze dalla Segreterìa del Regio Diritto 10. Gennaio 1778.

1 *Devotiss. Obbligatiss. Serv*

Illustriss. e Reverendiss.

SUA ALTEZZA REALE è persuasa che sia del Pubblico Bene, non meno che utile alla miglior disciplina Ecclesiastica, che i Sacerdoti non siano in un numero, che troppo ecceda al necessario servizio Spirituale del Popolo, all' amministrazione dei Sacramenti, alla cultura delli Studi Ecclesiastici, alla Predicazione, ed alle Sacre funzioni; E che nel tempo stesso questi siano bastantemente provvisti per sostentarsi con decenza, senza la necessità di distrarsi, ed avvilirsi in mestieri, o estranei, o indecenti al loro Santo Ministero.

Perciò è sua intenzione che sia eccitato lo zelo dei Vescovi ad usare di una maggior circospezione, e di tutto quel rigore che i Sacri Canoni esigono per non iniziare indistintamente chiunque allo Stato Ecclesiastico, e per non promuovere agli Ordini Sacri se non quelli nei quali riconoschino una vera vocazione a compirne i Sacri doveri, che non vi aspirino per fini indiretti, e che abbiano tutti i Requisiti, e quelli specialmente di un costume inappuntabile, e della Dottrina per esercitarne utilmente, e con decoro l' importante Ministero.

E coerentemente al sistema di proporzionare il numero dei Sacerdoti più al merito dei Postulanti, ed al servizio Spirituale del Popolo, che al supposto bisogno per la soddisfazione degli Obblighi di Messe, S. A. R. spera che riconosceranno i Vescovi la necessità di una generale riduzione di tali obblighi, ed useranno a tale oggetto di tutte le loro facoltà, o si faranno munire di quelle che più le fossero necessarie per eseguirla prontamente, tanto nei Benefizj, ed Uffiziature di libera collazione, che nei Benefizj, ed Uffiziature di Patronato pubblico, e privato; con che verranno nel tempo stesso a liberarsi dalla necessità di ordinare dei Preti inutili, o immeritevoli, ed a provvedere alla migliore sussistenza di quella minore, e miglior parte di essi, che resterà necessaria.

Da questa reduzione degli Obblighi dei Benefizj, ne risulterà altresì che si dovrà in proporzione aumentare la congrua per l' Ordinazione.

Com-

Come pure aumentarsi la limosina della Messa manuale, sopra di che si potrà dai Vescovi provvedere con quegli ordini e quei mezzi che più crederanno convenienti.

Non è di minor conseguenza nè meno giusto, che si abbia un più special riguardo ai Parochi, come quelli nei quali posa il maggior carico dell'assistenza Spirituale del Popolo, e nei quali qualche soprabbondanza di rendita non fa che un bene, impiegandosi regolarmente in soccorsi caritativi, ed all'incontro qualunque mancanza produce infiniti mali, perchè impedisce la scelta dei Soggetti migliori, e quelli che vi si impiegano sono obbligati a trascurarne il servizio per cercare da altre occupazioni ciò che manca a sostentarsi.

Perciò S. A. R. desidera, che i Vescovi si prendino ogni maggior premura nel procurare che tutti i Parochi abbiano la Congrua non minore almeno di scudi ottanta liberi da qualunque aggravio, ben inteso però che in questa somma vi si debba valutare tutto ciò che vi resta compreso per le Disposizioni Canoniche; Che a questo oggetto sia loro preciso dovere d' invigilare senza umani riguardi, che alle Chiese unite, o incorporate nell'Abbazie, Commende, Capitoli, e Monasteri dell'uno, e dell'altro sesso, da questi sia supplito senza eccezione da chi spetta a quello che manca, e ricusando di prestarvisi ne facciano al Governo le loro rimostranze, con la sicurezza di ottenere tutta l'assistenza per obbligarveli.

Che rispetto alle altre, quando possa farsi l' unione di due Cure insieme senza alcuno sconcerto derivante, o dalla situazione, o distanza dei luoghi, o dalla troppa popolazione, o da altre speciali circostanze, si valghino delle loro facoltà ordinarie, e di quelle accordateli dal Concilio di Trento per eseguirla.

Che non convenendo ciò, procurino alle Cure più povere l'unione dei benefizj semplici di libera collazione, e di quelli pure che sono di Padronato pubblico, che si accorderà senza difficoltà ogni qualvolta ve ne sia il bisogno, e ne siano fatte le istanze.

Che per rendere utili tali unioni, trasportino nella Cura la soddisfazione degli obblighi annessi ai benefizj, che vi si vorranno unire, ancorchè involvessero una deroga alle disposizioni dei Testatori siano Laici, o Ecclesiastici.

E che nella mancanza di Benefizj semplici da unirsi alle Cure povere, procurino di provvedere alle medesime con assegnare stabilmente al Paroco la soddisfazione di un numero di Messe, alle quali fossero obbligati i Patrimonj pubblici, e privati, con la sola avvertenza che nelle Chiese nelle quali ne fosse per l'avanti ordinata la celebrazione non manchi il numero necessario per il decente servizio, ed il comodo del Popolo.

S. A. R. ha tutto il motivo di lusingarsi, che i Vescovi seconderanno efficacemente queste sue pie, e giuste intenzioni, facendosi carico di doverne essi soli rispondere a Dio, ed al proprio Sovrano, se per oggetti di tal rilevanza non faranno uso di tutto il loro zelo, e di tutte le loro facoltà; e qualora rispetto a queste dubitassero di essere nella necessità di domandarne delle più estese al Santo Padre, la R. A. S. incaricherà il suo Ministro a Roma di patrocinare le loro Instanze, e di assicurare chi occorre, che tutto ciò è coerente ai suoi desiderj, ed è quello che esige il servizio di Dio, ed il servizio Spirituale de' suoi sudditi nelle presenti circostanze dello Stato.

Nell' eseguire i Sovrani Comandi attenderò le sue repliche nel mentre che ho l' onore di confermarmi con sincera stima, ed ossequio.

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Firenze dalla Segreteria del Regio Diritto li 15. Gennaio 1778.

Devotiss. ed Obblig. Serv.

ARTICOLO

Di Lettera della Segreterìa di Stato al Senator Segretario del Regio Diritto de' 13. Giugno 1778.

SUA ALTEZZA REALE, alla quale ho partecipato il biglietto di VS. Illustriss. de' 9. del corrente, si è degnata di approvare, che i Vescovi possino considerarsi esenti dall' ultima Legge sopra l' esposizione de' Cadaveri; Ma crede più conveniente, che i loro Cadaveri, piuttosto che in Chiesa, siano esposti nel proprio Palazzo Vescovile in una sala, o Cappella decentemente ornata a piacimento degli eredi.

XXXIV. 11. Luglio 1778.

Illustr. e Rever. Sig. Sig. Padr. Col.

IN aumento della Circolare de' 10. Gennaio 1778. relativa alla delegazione de' Vicarj Regj dei respettivi Tribunali per le Cause degli Ecclesiastici, e Comunità dei Regolari è piaciuto a SUA ALTEZZA REALE con Motuproprio de' 23. Aprile passato di prescrivere.

I. Che compilati gli Atti, debbano gli Attuarj dei Regj Tribunali consegnarli ai respettivi Vicarj, i quali con disegno, e parere gli passeranno al Supremo Tribunale di Giustizia, perchè rivisti, e rettificati da questo, siano poi ritornati per mezzo del medesimo Ministro delegato alle Curie Ecclesiastiche, dalle quali si pronunzierà la Sentenza in conformità del parere del detto Supremo Tribunale di Giustizia.

II. E che le Curie Ecclesiastiche, dopo proferita la Sentenza, diano riscontro della medesima in copia autentica agli stessi Tribunali che hanno fabbricato il Processo.

III. E finalmente che gli Attuarj Laici debbano esser contenti della sola tangente di spese, che in occasione di fabbricar Processi per le medesime Curie Ecclesiastiche, erano soliti di esigere, e devano perciò continuare a dividere con gli Attuarj delle Curie suddette l' emolumento degli Atti, come facevano in passato.

Nell' eseguire i Sovrani Comandi e pregarla della notizia che le sia pervenuta questa mia, ho l' onore di essere con ogni sorte di rispetto
Di VS. Illustr. e Rever.

Firenze dalla Segreterìa del Regio Diritto 11. Luglio 1778.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore

ARTICOLO

Di Lettera della Segreterìa di Stato al Senator Segretario del Regio diritto de' 24. Settembre 1778.

E Vuole che VS. Illustrifs. e Clarifs. avverta nel tempo stesso il Vescovo d' Arezzo, perchè in avvenire quella persona, che può essere incaricata delle incumbenze di procuratore della Curia non si assuma il titolo di Promotor Fiscale, non appartenendo il Fisco, se non a chi compete la Sovranità.

Molto Magnifico Sig.

GL' inconvenienti, che derivano dalla tolleranza de' Vagabondi, e Questuanti appariscono dagl' ordini più volte rinnovati, e singolarmente da quelli espressi nel Bando de' 30. Agosto 1709., dei 20. Luglio 1743., e 2. Maggio 1764., e dalla Circolare de' 5. Settembre 1771.

Ciò non ostante si è osservato, che alcuni Iusdicenti poco, e nulla curanti della prescrizione di detti ordini non solo comportano simili Questuanti contro l' osservanza di quelle Leggi, che hanno giurato, ma gli favoriscono ancora massime se arrivano questi tali a coprire i loro Artifizi con qualche ombra di pietà, con la quale compromettendo quella devozione, che veramente è dovuta alle cose della Cristiana Religione, fanno che le stesse servano di pretesto per fomentare i loro vizj, e l' ozio, a cui si sono determinati.

La Legge de' 24. Dicembre 1764., che ebbe in veduta il Regolamento delle Questue, riserva privativamente agl' Ordinarj la facoltà di dare la licenza d' accattare; e non vuole, che i Giusdicenti permettino altre Questue se non quelle, che sono autorizzate da' Vescovi nelle respettive Diocesi; Talchè debbono reputarsi e sono abusive tutte quelle licenze, che vengono concesse dagl' Inquisitori del Sant' Ufizio, loro Vicari, ed altri Superiori Ecclesiastici.

VS. dunque regoli le sue permissioni in maniera di non dare adito ai Vagabondi di contravvenire con simili invalide licenze a quei Regolamenti, che sono stati prescritti per la miglior pulizia del Paese, servendole, che dovrà renderne conto al Sindacato nel caso di qualunque contravvenzione.

La presente, che è emanata con previa partecipazione, ed ordine

ne del Configlio di Stato di SUA ALTEZZA REALE Nostro Signore, dovrà esser registrata al Libro di Leggi, e Bandi di codesto Tribunale per istruzione propria, e de' suoi successori, e dovrà VS. darmi riscontro di averla ricevuta. E Nostro Signore la conservi.

Di VS. Molto Magnifica.

Firenze li 20. Novembre 1778.

Affezionatissimo per Servirla
Domenico Brichieri Colombi A. F.

Illustriss. Sig. Sig. Padr. Colendiss.

Fino del dì 21. Agosto 1772. il fu Sig. Senator Rucellai per Ordine di SUA ALTEZZA REALE scrisse una Lettera circolare agli Arcivescovi, e Vescovi del Gran-Ducato per proibire, che la Bolla „ *In Coena Domini* „ si tenesse affissa nei Confessionari, e che si pubblicasse dai Pulpiti, e dagli Altari, come Ella potrà rilevare dall' ingiunta copia della medesima [1].

E perchè preme, che quanto sopra pervenga alla notizia de' Ministri Regj, sono incaricato dal Consiglio di Stato, in esecuzione degli Ordini di S. A. R. di parteciparla a VS. Illustrissima come fo colla presente, perchè invigili con esattezza, che restino eseguiti gli Ordini della R. A. S., e che sotto qualunque pretesto, o colore non siano in verun modo alterati.

Attenderò pertanto, che Ella mi accusi la ricevuta di questa mia quale conserverà in codesti Registri, perchè sempre rimanga in codesto Tribunale.

E con tutto l'ossequio resto.

Di VS. Illustrissima.

Firenze dalla Segreteria del Regio Diritto } 20. Marzo 1779.

Sig. Vicario Regio.

K

(1) Vedi Num. XIV. pag. 36.

Illustriss. Sig. Sig. Padr. Colendiss.

ESsendo stato osservato che senza il Regio Exequatur sono stati affissi alcuni Monitorj di scomuniche, e d'altro, SUA ALTEZZA REALE con Rescritto de' 15. Maggio cadente mi ha comandato di scrivere a tutti i Giusdicenti, e Ministri Regj per renderli intesi, che per Ordine Sovrano restano generalmente proibiti detti Monitorj senza averne prima ottenuto il Regio Exequatur da questa Segreterìa del Regio Diritto. Partecipo a VS. Illustrissima i Sovrani Comandi, perchè sia sua cura d'invigilare per l'esatta osservanza dei medesimi, e si contenterà ancora di conservare la presente nei registri di codesto suo Tribunale per memoria de' suoi Successori.

E con tutta la stima resto.

Di VS. Illustriss.

Firenze dalla Segreterìa del Regio Diritto 28. Maggio 1779.

Sig. Vicario Regio di

Molto Rever. Padre, Sig. Sig. Padr. Colend.

SUA ALTEZZA REALE è informata, che per qualche diminuzione d' Individui, che soffrono alcuni degli Ordini Religiosi preferiscono questi di scemare il numero nei Conventi della Campagna per conservarlo in quelli della Città. Ed essendo la R. A. S. persuasa, che i Religiosi posson prestare molto maggior servizio al Popolo in Campagna in soccorso dei Parochi, mi ha comandato per mezzo di Lettera della Segreterìa di Stato de' 24. Aprile ultimo di scrivere a V. P. M. Rev., che il Governo non gradirà, che le Religioni per tenere nei maggiori Conventi un numero di Sacerdoti, che in gran parte resta inutile, lascino sprovvisti i piccoli Conventi della Campagna di quel maggior numero, che potrebbe esser tanto più utile per le Messe, le Confessioni, le assistenze agl'Infermi, e l'ajuto ai Parochi in ogni altro servizio spirituale del Popolo.

Significo quanto sopra a V. P. M. Rev., ben persuaso che Ella non mancherà di uniformarsi a si religiose premure di S. A. R.; Ed in attenzione di riscontro, resto con tutto l'ossequio.

Di V. P. M. Rev.

Firenze dalla Segreterìa del Regio Diritto } 12. Giugno 1779.

XL. 12. Giugno 1779.

Lettera della Segreterìa di Stato alla Deputazione sopra i Monasteri.

Illustrissimi Sigg. Sigg. Padr. Colendiss.

SUA ALTEZZA REALE la Ser. Gran-Duchessa in considerazione del vantaggio che porta al pubblico il Conservatorio delle Salesiane di questa Città, con l'educazione, e con la scuola, si è degnata di prenderlo sotto la sua special protezione.

Nel partecipar ciò alle Signorìe Loro Illustrissime per loro notizia e regola, ho l'onore di confermarmi

Delle Signorìe Loro Illustrissime.

Dalla Segreterìa di Stato 12. Giugno 1779.

Signori Deputati sopra i Monasteri.

Devotiss. Obbligat. Serv.
Vincenzio degli Alberti.

Illustrifs. e Reverendifs. Sig. Sig. Padr. Colend.

SUA ALTEZZA REALE volendo render generale ne' fuoi Stati il fistema che ha già introdotto per qualche Monastero in particolare che le Chiese Curate dependenti da' Monasteri e Conventi de' Regolari, e staccate da' loro Chiostri fiano esercitate da' Sacerdoti secolari; Vuole che le Cure d' Anime poste nella Diogesi di VS. Illustrifs., che non fossero annesse a' Monasteri, e Conventi de' Regolari, e che fossero esercitate da' Religiosi stessi, fiano tutte provvedute di un Paroco Sacerdote secolare di sodisfazione di VS. Illustrifs., che fia inamovibile, abbia la congrua di scudi cento, e che i Regolari non abbiano sopra dette Chiese altro diritto che quello dell' elezione, essendo Patroni; nè possino ingerirsi punto nell' amministrazione della Cura e del Battistero, con doversi rimettere i Registri annuali de' Battezzati, Matrimonj, e Morti alla Curia di VS. Illustrissima.

Ho l' onore di partecipare a VS. Illustrissima queste Sovrane risoluzioni partecipatemi con lettera della Segreterìa di Stato del dì 12. corrente, le quali essendo dirette ad assicurare, ad un tempo, il miglior governo dell' Anime, l' istruzione spirituale de' Popoli, e l' alimento dei Ministri del Santuario, son certo che Ella si farà un dovere, e piacere di secondarle col di Lei consueto zelo, concertando con i Superiori de' respettivi Ordini quanto occorre, e dando tutte le disposizioni opportune.

Mi farà grazia darmi un pronto riscontro della ricevuta della presente mia, e dipoi della puntuale esecuzione degl' Ordini Sovrani.

E con ogni sorte di rispetto mi pregio di confermarmi.

Firenze dalla Segreterìa del Regio Diritto] 20. Agosto 1779.

Illustriss. Sig. Sig. Padr. Colendiss.

SUA ALTEZZA REALE, in dichiarazione degli ordini dati con le circolari del dì 10. Gennaio, e del dì 11. Luglio 1778. per il regolamento delle cause criminali delle Gurie Ecclesiastiche, e delle Comunità Regolari, fermo stante tutto quello che in dette circolari rimane prescritto, e che non venga variato con la presente, si è degnata, di comandare come appresso.

I Che i Giudici, e Ministri delle Curie secolari, in quelle cause, nelle quali si tratterà di delitti propriamente Ecclesiastici, o di mera contravvenzione alla disciplina ecclesiastica, nelle quali non abbia alcun interesse la quiete, e sicurezza pubblica, non debbano mescolarsi, ma debbano lasciarne la cognizione alle Curie Ecclesiastiche, e alle Comunità Regolari, le quali per tali trasgressioni potranno procedere, e risolvere secondo il voto dei respettivi loro Ordinarj, e Superiori Regolari, fermi stanti però i diritti del ricorso a S. A. R. per chi si sentisse aggravato, e gli ordini veglianti sopra le carceri concesse ai claustrali.

II. Che trattandosi di delitti non propriamente ecclesiastici, o di mera contravvenzione alla disciplina Ecclesiastica, ma tali che interessano la quiete, e sicurezza pubblica direttamente, o indirettamente, all'effetto di stabilire un eguaglianza di giustizia, tanto per i secolari, che per gli Ecclesiastici, debbano le Curie Ecclesiastiche, e le Comunità Regolari necessariamente delegare i Ministri dei Regj Tribunali a conoscere liberamente con tutte le facoltà occorrenti.

III. Che compilati gli atti dai Tribunali laici, si spedischino con disegno, e parere al Supremo Tribunale di Giustizia nello Stato Fiorentino, e all' Auditor Fiscale di Siena nello Stato Senese, acciò siano esaminati coll' ordine consueto, e siano dipoi per mezzo del medesimo Tribunale Laico rimessi alle Curie Ecclesiastiche, dalle quali si pronunzierà la sentenza in conformità del parere che le sarà partecipato, e non altrimenti.

IV. Che i Giudici e Ministri delle Curie Secolari siano sempre, e s' intendano senza alcuna formalità delegati dalle Curie Ecclesiastiche tanto Secolari, che Regolari, per assicurare i corpi di delitto

litto in quei delitti, che interessano la quiete, e sicurezza pubblica; E che i medesimi, ricevute che avranno le querele contro le Persone Ecclesiastiche, tanto Secolari che Regolari debbano insinuare tali querele alle Curie Ecclesiastiche, o Superiori Regolari locali, per riceverne la delegazione; E ogniqualvolta venga questa ritardata per un mese dal dì della fatta insinuazione, devino i predetti Giudici Secolari rinnovare alla Curia Ecclesiastica l'istanza, con la dichiarazione, che non venendo effettuata la delegazione nel termine di giorni otto, s'intenderà, e si averà come fatta dalla Curia che si sarà resa contumace, e verrà proceduto, come se tal delegazione fosse effettivamente seguita.

V. Che le Curie Ecclesiastiche tanto Secolari, che Regolari debbano, dentro il termine di un mese dal dì della data della lettera con cui le sarà spiegato il parere dei Giudici laici per la risoluzione, dare autentico riscontro ai detti Tribunali laici della sentenza, che averanno pronunziata in conformità del parere partecipatoli; E non dandolo, sarà proceduto dagli stessi Tribunali Laici a pronunziarla, pubblicarla, e mandarla ad esecuzione, come legittimamente delegati.

VS. Illustriss. mi darà riscontro della ricevuta della presente, la quale farà registrare ai Libri delle Leggi, e Bandi di codesto suo Tribunale, e quella conserverà per regola propria, e dei suoi Successori.

E con tutto l'ossequio resto.

Di VS. Illustriss.

Firenze dalla Segreteria del Regio Diritto
18. Settembre 1779.

Sig. Vicario Regio di

Illustriss. Sig. Sig. Padr. Colendiss.

DEsiderando SUA ALTEZZA REALE che i Vescovi non abbiano alcuna scusa per dispensarsi da una delle parti più essenziali del loro Ministero, quale è quella d' invigilare al costume, e sulla condotta degli Ecclesiastici loro sottoposti, vuole che i Messi siano obbligati ad avvisare i Vescovi delle mancanze, che dai predetti Ecclesiastici fossero commesse.

Vuole altresì che trattandosi di mancanze punibili con qualche avvertimento, o qualche pena spirituale, sia permesso ai Cancellieri delle Curie il formare gli atti necessarj alla sommaria verificazione delle medesime, senza che s' intenda perciò derogato agli Ordini sopra la delegazione delle Cause Criminali da farsi ai Ministri de' Tribunali Secolari, mentre questa potrà sempre farsi, ancor quando dopo le prime verificazioni resulterà che l' affare sia tale da non meritare una sola riprensione, o una pena spirituale, ma il corso ordinario di Giustizia.

Tanto per ordine di S. A. R. mi è stato partecipato con lettera della Segreterìa di Stato de' 16. Ottobre ultimo, e tanto io debbo comunicare, perchè partecipi a chi occorre i Sovrani Comandi, ed invigili all' esecuzione dei medesimi, con lasciare in codesti Registri la presente mia anche per regola de' suoi successori, e con darmi riscontro d' averla ricevuta.

E con tutto l' ossequio resto.

Firenze dalla Segreterìa del Regio Diritto
12. Novembre 1779.

Illuſtriſs. e Reverendiſs.

SUA ALTEZZA REALE, bramando per il bene ſpirituale, e temporale dei ſuoi popoli, che i Veſcovi del Gran-Ducato aveſſero maggiori facoltà di quelle che preſentemente hanno, ma che non ſono diſgiunte dall' Ordine, vorrebbe che i Medeſimi formaſſero una ſupplica da preſentarſi a Sua Santità, nella quale domandaſſero tutte le facoltà, che reſtano eſpreſſe nell' ingiunta nota.

Potrà perciò VS. Illuſtriſs. quando per altro non ci trovi difficoltà, nel qual caſo S. A. R. non intende coſtringerla, degnarſi formare la ſupplica, e in piè di eſſa notarvi le dette facoltà che domanda, o con quelle che le piaceſſero, con rimettermela ſollecitamente, giacchè la medeſima R. A. S. s' incarica di farla preſentare, ed avvalorare.

Di tanto ſono incaricato con lettera della Segreterìa di Stato dei 16. Ottobre paſſato, ed in attenzione delle di Lei grazie, che tanto ſaranno più gradite, quanto più ſollecite, ho l' onore di confermarmi con ogni ſorte di riſpetto.

Di VS. Illuſtriſs. e Reverendiſs.

Firenze 13. Novembre 1779.

Monſig. Veſcovo di

Devotiſs. Obbligatiſs. Serv.

Illustrissimi Signori Sigg. Padr. Colendiss.

DAlla Real Segreterìa di Stato è stata scritta a questa Real Deputazione ne' 16. Ottobre ultimo la seguente Lettera
„ La diminuzione delle Monache, che segue nei Mo-
„ nasterj, sembra che dovrebbe produrre l'effetto che
„ questi fossero in stato di dare un miglior sostentamento al minor
„ numero d'Individui, che hanno.
„ Qualora ciò succede, dovrebbe esser più facile il ridurre molti
„ dei Monasterj a vita comune.
„ Codesta Deputazione dovrà insinuar ciò agli Operaj affinchè quelli
„ che per la parte dell'Economico non v'incontreranno difficol-
„ tà, procurino d'indurvi le Monache, e di concertare con i re-
„ spettivi Vescovi quanto occorra per eseguire questa mutazione,
„ che tanto contribuisce alla regolare osservanza, ed alla vita più
„ tranquilla delle Monache.

La Deputazione pertanto mi ha incaricato di comunicarla alle Signorìe Loro Illustrissime perchè possano uniformarsi alle insinuazioni espresse nella medesima, sempre che siano adattabili all'Economico di codesto Monastero coerentemente a quanto in essa litteralmente si contiene.

Nell' eseguirlo stò in attenzione del riscontro del recapito di questa mia, e con la maggiore stima ho l'onore di confermarmi.

Delle Signorìe Loro Illustrissime.

Firenze dalla R. Deputazione dei Monasteri
4. Dicembre 1779.

Signori Operaj del Monastero
. . . . .

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
Urbano Urbani Segretario.

N O T A

Delle Leggi, e Ordini contenuti nel presente Sommario.

XIII.

tori

XXXVII.

INDICE

Delle Materie contenute in questo Sommario.

A

assoluta Giurisdizione, e per la destinazione di Confessori, e Predicatori devono preferire i Preti Secolari ai Frati. *a car.* 45. 53. Devono fare una nota di tutti i Sacerdoti Secolari, e Regolari, e de' Benefizj, e Ufiziature, proporre la maniera di fissare la limosina per le Messe Manuali, e ridurre gli obblighi de' Benefizj, Ufiziature, e Messe, e provvedere alla sussistenza de' Parochi. *a car.* 47. Vacando benefizj nelle loro Diocesi, capaci di pensione come devono regolarsi, *a car.* 49. Devono procurare, che siano restituiti alla loro Giurisdizione Ordinaria quei Monasteri, che si fossero sottratti. *a car.* 53. Vengono avvisati con Circolare de' 6. Settembre 1777., che converrebbe per buon servizio della Giustizia, che autorizzassero una volta per sempre i Parochi a permettere ai Ministri Laici di fare le visite, e le recognizioni de' Cadaveri. *a car.* 60. Non devono ammettere senza la grazia di S. A. R. i Forestieri all' Esercizio della Cura d' Anime. *a car.* 62. Devon formare una Pastorale per la proibizione delle Processioni notturne, e pubbliche Flagellazioni, in sequela degli Ordini del 1773., e mandarne la minuta al Segretario del Regio Diritto. *a car.* 63. Come si devono regolare rispetto alle Dispense dalle Canoniche Costituzioni. *a car.* 64. Che devono fare in occasione della Promozione agli Ordini Sacri, e che cosa per la Riduzione degli Obblighi de' Benefizj, Congrua de' Parochi, Unione di Cure &c. *a car.* 66. Sono esenti dalla Legge sopra l' Esposizione de' Cadaveri, ma è più conveniente, che sieno esposti piuttosto che in Chiesa, nella Sala, o Cappella del proprio Palazzo Vescovile, *a car.* 69. Le Persone delle loro Curie non devono prendere il Titolo di Promotor Fiscale. *a c.* 70. I loro Messi devono avvisarli delle mancanze commesse dagli Ecclesiastici, quali essendo punibili di qualche avvertimento, o pena spirituale, possono i loro Cancellieri formare gli Atti necessari alla loro sommaria verificazione. *a car.* 79. Gli Operai de' Monasteri devono concertare con Essi, perchè i loro Monasterj siano ridotti a vita Comune. *a car.* 81. Circolare de' 13. Novembre 1779. perchè domandino a Sua Santità maggiori facoltà di quelle che hanno *a car.* 80.

Arezzo, e suo Vescovo avvertito, che le Persone delle Curie Vescovil non devono prender il Titolo di Promotor Fiscale, perchè non appartiene il Fisco, se non a chi compete la Sovranità. *a car.* 70.

BEnedetto XIV., e suo Breve sulla Riforma de' Giorni Festivi, *Vedi* Breve di Benedetto XIV.

Benefizj, e *Regio Exequatur* per le Bolle delle loro Coadiutorie non si accorda senza la permissione di S. A. R. *a car.* 27. Come ridursi i loro Obblighi. *a car.* 47. Istruzione sulle Pensioni sopra i medesimi, e come si determini la loro quota. *a car.* 49. Loro riduzione, come, e quando farsi. *a car.* 66.

C

i Tri-

F

G

re,

re, che i respettivi Monasteri siano ridotti a Vita Comune. *a c.* 81.

Opere servili quali proibite ne' giorni festivi, e quali permesse. *a car.* 9.

P

Q

R

S

Cau-

T

V